

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui contratti pubblici e le concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40, nonché le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (*Legge sugli appalti pubblici / Public Procurement Act*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente relazione illustrativa accompagna la proposta di regolamento sugli appalti pubblici, che revisiona la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e modifica vari atti settoriali con riguardo alle relative disposizioni in materia di appalti pubblici.

Ogni giorno, in tutta l'Unione europea, le autorità pubbliche aggiudicano contratti per beni, servizi e lavori che plasmano la vita quotidiana dei cittadini: dalle strade che percorrono, all'energia che alimenta le loro case, fino agli edifici scolastici che formano il futuro dei loro figli. Con una spesa pubblica che rappresenta circa il 15% del PIL dell'Unione, gli appalti pubblici costituiscono una leva strategica fondamentale a disposizione dell'UE. Per i committenti pubblici, essi rappresentano lo strumento per garantire investimenti efficienti nei servizi e nelle infrastrutture pubbliche. Per i cittadini, massimizzano il rendimento del denaro dei contribuenti garantendo che i fondi pubblici siano spesi in modo efficiente ed efficace. Per le imprese, un quadro normativo ben concepito apre nuove opportunità, anche a livello transfrontaliero. Per tutti, gli appalti devono essere trasparenti, equi e aperti, al fine di costruire e rafforzare la fiducia pubblica.

Il ruolo centrale del procurement pubblico è stato sottolineato con vigore da Mario Draghi ed Enrico Letta nei rispettivi rapporti sul futuro della competitività europea e sul mercato unico. Entrambi evidenziano gli appalti non solo come mero meccanismo di spesa, ma come strumento di investimento strategico per rafforzare la base industriale pulita dell'Unione, sostenere l'innovazione, promuovere le transizioni verde e digitale e rafforzare la sicurezza economica e l'autonomia strategica. Il *Clean Industrial Deal* e la *Bussola per la Competitività* hanno analogamente enfatizzato la responsabilità dei committenti pubblici nel tradurre gli orientamenti strategici in concrete decisioni di acquisto. In un contesto geopolitico segnato dall'intensificarsi della concorrenza, da vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento e dallo sfruttamento delle dipendenze economiche, il modo in cui i committenti pubblici spendono le risorse è divenuto materia di rilevanza strategica.

La Corte dei conti europea ha rilevato una serie di carenze nelle prassi europee di aggiudicazione. Ha evidenziato che la concorrenza per gli appalti pubblici è diminuita nell'ultimo decennio, che la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri è rimasta limitata e che le procedure con un'unica offerta sono diventate sempre più diffuse. È in tale contesto che il Consiglio, nelle conclusioni di maggio 2024, ha invitato la Commissione a presentare un piano d'azione globale per affrontare le carenze della legislazione e delle prassi e per semplificare il quadro normativo. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione chiedendo un quadro normativo più strategico,

semplificato e competitivo. Il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno adottato pareri evidenziando l'importanza del procurement come motore di sviluppo locale, progresso sociale e resilienza industriale.

La valutazione approfondita condotta dalla Commissione sulle direttive del 2014 ha confermato che le attuali norme presentano significative criticità: la loro complessità e la mancanza di flessibilità creano incertezza giuridica per committenti ed operatori. L'aggiudicazione al solo prezzo più basso rimane prevalente e l'inclusione di requisiti sociali, ambientali e di innovazione è ancora ridotta. Le norme sull'accesso al mercato per le imprese di paesi terzi mancano di chiarezza e non rispondono più alle realtà geopolitiche odierne. I sistemi frammentati di *eProcurement* impediscono una reale trasparenza e un monitoraggio efficiente. La presente proposta intende superare queste sfide.

Semplificare e aumentare la flessibilità e la coerenza delle norme

La proposta sostituisce le tre direttive del 2014 con un unico Regolamento direttamente applicabile. Consolidare le norme applicabili a contratti pubblici, settori speciali e concessioni elimina la complessità derivante dalla coesistenza di testi separati e da recepimenti nazionali divergenti. Vengono introdotte due nuove procedure principali, entrambe utilizzabili con o senza criteri di selezione e con o senza negoziazione:

1. una **procedura aperta**, in cui gli operatori presentano le (prime) offerte fin dall'avvio;
2. una **procedura dinamica**, in cui gli operatori prima aderiscono e sono successivamente invitati a presentare offerte o negoziare per i singoli contratti specifici.

Queste due procedure sono affiancate da una **procedura di innovazione** per lo sviluppo e l'acquisizione di soluzioni innovative.

Le consultazioni di mercato vengono chiarite e promosse come strumento preparatorio ordinario. I criteri di selezione sono circoscritti a quanto strettamente proporzionato, limitando richieste di fatturato sproporzionate ed eliminando l'esigenza ingiustificata di pregressa esperienza specifica nel settore pubblico. Il quadro sulle concessioni viene pienamente integrato nel regolamento.

Accrescere l'adozione del procurement strategico

Il regolamento rafforza la qualità delle decisioni: di norma i contratti saranno aggiudicati sulla base del **miglior rapporto qualità-prezzo (BPQR)**, con ponderazioni qualitative minime obbligatorie (almeno il 30%, elevato al 50% per i contratti ad alta intensità di manodopera).

Sul piano ambientale, vengono fissate basi giuridiche chiare per requisiti di economia circolare, efficienza energetica e acquisti verdi obbligatori per talune categorie. Sul piano sociale, si tutelano l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere, le condizioni di lavoro dignitose e la contrattazione collettiva.

Migliorare la sicurezza economica e l'autonomia strategica dell'UE

I committenti pubblici avranno la facoltà (e in taluni casi l'obbligo) di contrastare rischi per la sicurezza legati a infrastrutture critiche, cybersicurezza e indebite influenze estere. Si introduce una disciplina organica sulla **preferenza europea**: distinzione chiara tra operatori/beni coperti da impegni internazionali (come l'accordo GPA dell'OMC) e soggetti non coperti. I committenti

potranno escludere offerte o applicare preferenze valutative a favore di beni e operatori dell'Unione o di paesi coperti da accordi.

Accesso a informazioni, dati e strumenti digitali

Si istituisce un ecosistema digitale comune basato su reti interoperabili e standard semantici armonizzati, istituendo il **servizio elettronico di verifica dell'idoneità** basato sul principio del *once-only* (credenziali aziendali digitali) e gli **Spazi Nazionali dei Dati sugli Appalti Pubblici (NPPDS)** connessi allo Spazio dei Dati europeo (PPDS) gestito dalla Commissione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica:** L'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), finalizzato a garantire l'armonizzazione e il funzionamento del mercato interno.
- **Sussidiarietà:** L'azione a livello UE è necessaria per eliminare la frammentazione applicativa e garantire una disciplina uniforme dell'accesso degli operatori dei paesi terzi, materia che rientra nella politica commerciale comune di competenza esclusiva dell'Unione.
- **Proporzionalità:** La scelta del regolamento assicura un corpus unico di regole evitando fenomeni di sovrannormazione nazionale (*gold-plating*), riducendo gli oneri amministrativi per imprese e stazioni appaltanti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI E DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO

Dalla valutazione d'impatto emerge che il nuovo quadro genererà risparmi netti ricorrenti stimati in circa **1 miliardo di euro per gli operatori economici** e circa **220 milioni di euro all'anno per i committenti pubblici**, grazie alla piena digitalizzazione e alla semplificazione procedurale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto finanziario stimato per il periodo settennale è pari a circa **163,5 milioni di euro** (a valere sul Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034), destinati principalmente allo sviluppo dell'infrastruttura digitale comune e delle banche dati interoperabili.

5. ALTRI ELEMENTI

Il regolamento prevede un'entrata in vigore scaglionata e un periodo transitorio di **due anni** per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi nazionali e delle strutture amministrative.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni deve essere conforme ai principi sanciti dal Trattato, in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. La valutazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ha evidenziato complessità, carenze di flessibilità, un ricorso eccessivo al criterio del solo prezzo e sistemi di eProcurement frammentati. Il presente regolamento intende superare tali criticità.
- (2) Il presente regolamento stabilisce norme per le procedure sopra soglia. Per i contratti sotto soglia, gli Stati membri rimangono liberi di disciplinare l'aggiudicazione nel rispetto dei principi del Trattato in caso di interesse transfrontaliero certo. Non sono pregiudicate le norme nazionali sull'organizzazione interna della pubblica amministrazione, i controlli di bilancio e il diritto civile dei contratti.
- (3) Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga gli Stati membri ad esternalizzare servizi che intendono gestire direttamente o organizzare con strumenti diversi dai contratti pubblici. La fornitura di servizi basata su leggi, regolamenti o contratti di lavoro (come i servizi giudiziari o di sicurezza sociale obbligatoria) resta esclusa.
- (4) Il regolamento non incide sulla legislazione di sicurezza sociale degli Stati membri né sulla liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale. I servizi non economici di interesse generale restano esclusi dal suo ambito di applicazione.
- (5) In attuazione dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (GPA) dell'OMC e degli accordi bilaterali dell'Unione, i committenti pubblici applicano le norme del presente regolamento agli operatori economici dei paesi terzi firmatari alle condizioni ivi previste.
- (6) Le soglie stabilite dal presente regolamento devono riflettere gli impegni internazionali del GPA, garantendo certezza del diritto e praticabilità amministrativa, e saranno riviste periodicamente in base al valore dell'euro rispetto ai Diritti Speciali di Prelievo (DSP).
- (7) Il principio guida degli appalti deve essere il miglior rapporto qualità-prezzo delle risorse pubbliche (*best quality for public money*), garantendo parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e tutela dell'integrità, evitando restrizioni ingiustificate alla concorrenza.
- (8) Il procurement pubblico deve sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione: competitività, innovazione, sostenibilità climatica e ambientale, giustizia sociale, condizioni di lavoro eque e sicurezza economica.
- (9) È opportuno mantenere norme specifiche per i settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali), prevedendo tuttavia l'esenzione qualora l'attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati ad accesso libero.

(10) L'esposizione diretta alla concorrenza nei settori speciali è valutata dalla Commissione su richiesta dello Stato membro o dell'ente aggiudicatore, sulla base di un'analisi di mercato conforme ai principi antitrust.

(11) La partecipazione di raggruppamenti di operatori economici deve essere agevolata, in particolare per facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (PMI).

(12) Il subappalto è uno strumento fondamentale di collaborazione aziendale; tuttavia, il subappalto integrale del contratto non è consentito al fine di prevenire abusi e lo sfruttamento del lavoro. I committenti devono esigere trasparenza sull'intera catena dei subappaltatori.

(13) Gli operatori economici condannati con sentenza definitiva per reati gravi (corruzione, frode, terrorismo, riciclaggio, reati ambientali gravi) devono essere esclusi obbligatoriamente, senza possibilità di *self-cleaning*. Il ravvedimento operoso (*self-cleaning*) rimane ammesso solo per i motivi di esclusione facoltativi legati all'affidabilità professionale.

(14) I criteri di selezione devono rimanere limitati a quanto strettamente necessario e proporzionato per attestare la capacità tecnica, professionale ed economico-finanziaria, evitando requisiti sproporzionati di fatturato o l'obbligo ingiustificato di esperienze pregresse nel settore pubblico.

(15) La verifica dei requisiti di idoneità deve avvenire in via principale attraverso il servizio elettronico di verifica dell'idoneità (*electronic eligibility service*) alimentato da credenziali aziendali digitali connesse alle banche dati nazionali.

(16) Le consultazioni preliminari di mercato sono incoraggiate come strumento ordinario per comprendere le soluzioni disponibili e lo stato di maturità tecnologica.

(17) La negoziazione consente di ottimizzare il rapporto qualità-prezzo, purché verta unicamente su elementi non essenziali della prestazione e si svolga nel rispetto della parità di trattamento e della riservatezza delle informazioni aziendali.

(18) Viene introdotta una procedura aperta semplificata e flessibile, in cui qualsiasi operatore può presentare un'offerta fin dall'inizio e in cui l'uso dei criteri di selezione e delle negoziazioni rimane facoltativo per la stazione appaltante.

(19) Viene introdotta una procedura dinamica aperta per tutta la sua durata, che consente ai committenti di attingere rapidamente da un parco fornitori pre-costituito.

(20) Per affrontare sfide complesse, la procedura di innovazione consente ai committenti di co-creare soluzioni innovative non presenti sul mercato, articolandosi in fasi di consultazione, sviluppo, sperimentazione, validazione e acquisto commerciale diretto dal fornitore selezionato.

(21) La procedura di innovazione si distingue dall'appalto di servizi di ricerca e sviluppo puri (come gli appalti pre-commerciali disciplinati dall'European Innovation Act), in quanto copre l'intero ciclo fino all'acquisto della soluzione commerciale finita.

(22) L'affidamento senza previa pubblicazione deve rimanere rigorosamente eccezionale, giustificato da situazioni di emergenza, crisi o estrema urgenza imprevedibile.

(23) Gli appalti pubblici verdi (GPP) devono promuovere la transizione verso l'economia circolare, la riduzione delle emissioni, l'efficienza delle risorse e la tutela della biodiversità.

(24) Negli appalti di prodotti alimentari e servizi di ristorazione, i committenti possono includere criteri di sostenibilità specifici (filiera corte, remunerazione equa degli agricoltori, prodotti biologici, benessere animale, freschezza e stagionalità).

(25) La Commissione è delegata a stabilire requisiti orizzontali obbligatori di acquisto verde per determinate categorie di prodotti al fine di evitare la frammentazione del mercato interno.

(26) Al fine di consentire ai committenti pubblici di integrare considerazioni di ordine sociale connesse all'oggetto dell'appalto e conformi ai principi generali, il presente regolamento riunisce in un capitolo dedicato gli obiettivi sociali orizzontali dell'Unione, tra cui l'inclusione sociale, l'occupazione di qualità, l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere, la formazione

e la promozione dell'economia sociale. I requisiti di accessibilità devono rivestire carattere obbligatorio per i beni, servizi e lavori destinati all'uso da parte di persone fisiche.

(27) Utilizzando il potere d'acquisto pubblico per favorire la rapida penetrazione sul mercato di soluzioni innovative, le autorità pubbliche possono colmare il divario di innovazione, agevolando la transizione dalla produzione di prova alla commercializzazione su vasta scala e promuovendo l'accesso al mercato di start-up e PMI innovative.

(28) Nel settore delle costruzioni, che rappresenta circa il 30% del valore dei contratti pubblici assegnati, l'innovazione è sostenuta mediante l'adozione del Building Information Modelling (BIM) come metodologia standard. L'impiego di tecnologie digitali aperte e interoperabili riduce i rischi di progetto e incrementa la sostenibilità; pertanto, i committenti pubblici devono in linea di principio richiederne l'uso per gli appalti di importo elevato.

(29) I rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico possono manifestarsi nell'intero spettro delle procedure di aggiudicazione. I committenti pubblici devono valutare e gestire tali rischi in tutte le fasi di pianificazione, aggiudicazione ed esecuzione dei contratti.

(30) Gli appalti pubblici in comparti critici (energia, trasporti, sanità, infrastrutture digitali, acqua, agroalimentare e mercati finanziari) possono ingenerare dipendenze strategiche dannose. Qualora un contratto debba essere eseguito da un soggetto critico, i committenti devono introdurre requisiti stringenti di sicurezza dell'approvvigionamento e resilienza.

(31) Il presente regolamento fa salva l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e di tutela della concorrenza (in particolare gli articoli 101, 102 e 107 del TFUE).

(32) L'Unione ha stipulato accordi internazionali che aprono i propri mercati degli appalti a operatori, beni e servizi di paesi terzi (in primis il GPA e vari accordi bilaterali di libero scambio). La nozione di «operatore economico coperto» e di «beni, servizi o lavori coperti» deve essere determinata per ciascuna singola procedura in relazione ai precisi impegni internazionali applicabili, anche mediante appositi strumenti informatici messi a disposizione dalla Commissione.

(33) In conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare nelle cause C-652/22 *Kolin* e C-266/22 *Qingdao*), i diritti e i principi del diritto dell'Unione in materia di contratti pubblici non si estendono agli operatori economici, ai beni e ai servizi originari di paesi terzi che non beneficino di tali accordi internazionali. Su tale presupposto, il presente regolamento abilita i committenti pubblici ad applicare requisiti di preferenza europea.

(34) La Commissione deve poter disporre la chiusura di determinate procedure a operatori, beni o servizi non coperti da accordi internazionali qualora ciò risponda all'interesse strategico dell'Unione (ad esempio nei settori ferroviario e navale, ad alto valore duale e strategico).

(35) È essenziale prevedere norme chiare e uniformi sulla determinazione dell'origine per applicare correttamente le clausole di preferenza europea, fatte salve le discipline settoriali speciali che prevalgono come *lex specialis* (ad esempio per i medicinali critici).

(36) Sebbene taluni contratti e concessioni di trasporto pubblico di passeggeri rientrino nell'ambito del regolamento (CE) n. 1370/2007, le disposizioni del presente regolamento su sicurezza, resilienza e preferenza europea si applicano anche ad essi al fine di garantire la coerenza complessiva del quadro normativo.

(37) Le norme orizzontali applicabili a tutte le procedure modernizzano i concetti consolidati derivanti dalle direttive del 2014 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, garantendo l'integrità e l'effettiva competitività della gara.

(38) Restano escluse dall'ambito di applicazione le relazioni contrattuali interne (in house providing) e la cooperazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche (accordi pubblico-pubblici), disciplinate secondo condizioni oggettive e rigorose, nonché le prestazioni affidate nei settori speciali a imprese collegate o a joint venture.

(39) Specifiche tecniche eccessivamente dettagliate ostacolano l'innovazione e la partecipazione. Le caratteristiche dei beni, servizi e lavori devono essere definite, in via generale, mediante requisiti funzionali. L'ammissione delle varianti deve essere incentivata per stimolare soluzioni efficienti e sostenibili, a tutto vantaggio delle PMI.

(40) Criteri e condizioni di gara devono mantenere un collegamento diretto o indiretto con l'oggetto del contratto, riguardando le prestazioni lungo qualsiasi fase del loro ciclo di vita (inclusi i metodi di produzione, le condizioni di lavoro e la trasparenza della filiera), escludendo requisiti riferiti alla politica aziendale generale.

(41) Le etichette e i marchi di qualità costituiscono validi strumenti di prova. Qualora richiedano un marchio di eccellenza ambientale, i committenti devono richiedere primariamente il marchio Ecolabel UE, ovvero etichette equivalenti verificate da terzi basate sull'intero ciclo di vita.

(42) Per superare la logica del mero costo immediato, i contratti pubblici devono essere aggiudicati, quale regola generale, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo (BPQR), fissando una quota minima riservata ai criteri qualitativi pari ad almeno il 30%, elevata al 50% per i contratti ad alta intensità di manodopera, consentendo deroghe motivate solo qualora la qualità sia integralmente presidiata da standard prestazionali o specifiche tecniche vincolanti.

(43) La suddivisione degli appalti in lotti costituisce uno strumento fondamentale per agevolare l'accesso delle PMI e diversificare le fonti di approvvigionamento; i committenti devono valutare attivamente tale suddivisione e motivare l'eventuale scelta contraria. Pagamenti tempestivi e acconti congrui concorrono alla tenuta economico-finanziaria delle PMI.

(44) I committenti pubblici sono tenuti a respingere le offerte che presentano prezzi o componenti di costo anormalmente bassi qualora le spiegazioni fornite dal concorrente non ne dimostrino la reale sostenibilità economica e il pieno rispetto degli obblighi normativi e retributivi.

(45) L'esecuzione del contratto deve essere governata da norme trasparenti. Devono essere previsti meccanismi di adeguamento e revisione prezzi volti a mantenere l'equilibrio contrattuale a fronte di mutamenti oggettivi, nonché precisi limiti alle varianti in corso d'opera (con pubblicità preventiva obbligatoria per le modifiche superiori al 50% dell'importo iniziale).

(46) La tracciabilità delle decisioni e la documentazione automatica delle procedure rappresentano presidi irrinunciabili di legalità e trasparenza. La pubblicità delle gare a livello unionale viene semplificata tramite la strutturazione di sintesi pubbliche standardizzate (*public summaries*) lungo l'intero ciclo del contratto.

(47) Appalti pubblici e concessioni condividono la medesima finalità economica e si differenziano essenzialmente per la struttura di remunerazione e per l'allocazione del rischio; è pertanto opportuno armonizzarne il quadro regolatorio procedurale.

(48) La nozione di concessione si fonda sul reale trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo, inteso come effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato e alla mancata remunerazione degli investimenti e dei costi operativi in condizioni ordinarie di gestione, distinguendo la concessione dai meri atti di locazione o autorizzazione all'uso del demanio.

(49) La gestione della concessione richiede una strutturata valutazione preventiva dei rischi e una durata commisurata al tempo strettamente necessario per l'ammortamento degli investimenti e per garantire un congruo rendimento del capitale investito, preservando la periodica contendibilità del mercato.

(50) Le modifiche alle concessioni in corso di efficacia devono garantire la preservazione dell'equilibrio economico originario e il mantenimento del rischio operativo in capo al concessionario, con obbligo di pubblicità preventiva per le modifiche sostanziali superiori al 50% del valore iniziale.

(51) I fornitori di servizi di eProcurement (pubblici o privati) svolgono un ruolo chiave per la sicurezza delle comunicazioni; la Commissione mette a disposizione una piattaforma europea di eProcurement per agevolare la partecipazione transfrontaliera.

(52) Vengono definiti standard europei di interoperabilità per consentire lo scambio fluido di comunicazioni, atti e offerte tra piattaforme differenti.

(53) L'onere della prova in capo agli operatori è drasticamente ridotto attraverso il servizio elettronico di verifica dell'idoneità (*electronic eligibility service*), alimentato dal fascicolo digitale d'impresa e connesso alle banche dati ufficiali degli Stati membri secondo il principio *once-only*.

(54) La raccolta e l'analisi dei dati sui contratti costituisce presidio contro frodi, corruzione e collusioni; gli Stati membri istituiscono Spazi Nazionali dei Dati (NPPDS) interconnessi allo Spazio Dati dell'Unione (PPDS) gestito dalla Commissione.

(55) Le piattaforme di eProcurement e i data space costituiscono infrastrutture critiche; la loro proprietà o il loro controllo non possono essere soggetti a influenze o partecipazioni di paesi terzi tali da minare la sicurezza e gli interessi dell'Unione.

(56) Gli Stati membri garantiscono una governance efficace e un monitoraggio continuo sull'efficienza, concorrenzialità e integrità del sistema dei contratti pubblici, trasmettendo relazioni periodiche alla Commissione.

(57) Ciascuno Stato membro designa un'Autorità Nazionale di Coordinamento quale referente unico per la cooperazione, il monitoraggio e il raccordo con la Commissione europea.

(58) La professionalizzazione delle stazioni appaltanti e del personale addetto costituisce una leva strategica irrinunciabile per assicurare procedure tempestive, corrette e orientate al risultato.

(59) Le stazioni appaltanti devono adottare misure preventive e strumenti digitali avanzati di analisi del rischio (come *Arachne+*) per individuare tempestivamente frodi, favoritismi, conflitti di interesse e pratiche collusive.

(60) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del TFUE per l'adeguamento biennale delle soglie, l'integrazione dei criteri ecologici obbligatori, la determinazione delle soglie BIM, l'individuazione di misure di sicurezza e la disciplina di dettaglio del sistema digitale di idoneità.

(61) Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per la gestione dei modelli semantici, delle specifiche tecniche dei dati, delle esenzioni per i mercati concorrenziali nei settori speciali e delle modalità di pubblicazione.

(62) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ma possono essere realizzati meglio a livello di Unione per ragioni di scala e di effetti, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE.

(63) Il presente regolamento realizza una radicale opera di semplificazione e riordino normativo (*regulatory deep cleaning*), abrogando e assorbendo norme frammentate sparse in oltre quindici direttive e regolamenti settoriali.

(64) Le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sono abrogate con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

(65) Tenuto conto della portata innovativa del quadro normativo e dei tempi necessari all'adeguamento delle piattaforme telematiche, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è differita di due anni rispetto alla sua entrata in vigore.

(66) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili agli appalti pubblici di lavori, forniture o servizi e alle concessioni di lavori o servizi affidati da uno o più committenti pubblici a uno o più operatori economici, il cui valore stimato sia pari o superiore alle soglie stabilite all'articolo 2.
2. Il presente regolamento disciplina le norme procedurali relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, nonché gli aspetti attinenti alla pianificazione e all'esecuzione dei contratti collegati al procurement; definisce gli obiettivi strategici da perseguire e stabilisce il quadro normativo per l'ecosistema digitale comune da utilizzare nella pianificazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, nonché i meccanismi per garantire l'efficienza e la trasparenza degli acquisti pubblici.
3. Il presente regolamento non disciplina gli aspetti generali del diritto amministrativo o del diritto dei contratti degli Stati membri che esulano dalle materie di cui ai paragrafi 1 e 2. Esso non pregiudica l'autonomia degli Stati membri nell'organizzazione della propria pubblica amministrazione, compresi i controlli finanziari e di bilancio sulla spesa pubblica, né l'organizzazione dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale.
4. L'applicazione del presente regolamento è subordinata all'articolo 346 del Trattato. Il regolamento non preclude l'adozione o l'attuazione di misure nazionali necessarie alla tutela della sicurezza nazionale degli Stati membri in conformità al Trattato.
5. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato, di istituire, conformemente al diritto dell'Unione, servizi di interesse economico generale, né le modalità con cui tali servizi sono organizzati e finanziati nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Inoltre, non incide sulle decisioni delle autorità pubbliche in merito all'opportunità, alle modalità e alla misura in cui intendono svolgere direttamente funzioni pubbliche ai sensi dell'articolo 14 del Trattato e del protocollo n. 26 allegato al Trattato.
6. Gli accordi, le decisioni o altri atti giuridici che disciplinano il trasferimento di competenze e responsabilità per lo svolgimento di compiti pubblici tra committenti pubblici, e che non prevedono alcuna remunerazione per la prestazione contrattuale, costituiscono materia di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, non sono in alcun modo disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 2

(Soglie di rilevanza unionale)

1. Il presente regolamento si applica agli appalti pubblici e alle concessioni il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore alle seguenti soglie:
 - (a) **5.404.000 EUR** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - (b) **140.000 EUR** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali elencate nell'allegato I;
 - (c) **216.000 EUR** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
 - (d) **432.000 EUR** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da enti aggiudicatori operanti nei settori di cui alla Parte II, Titolo I, Capitolo 2 (settori speciali);
 - (e) **750.000 EUR** per gli appalti di servizi sociali, sanitari ed educativi aggiudicati ai sensi dell'articolo 58.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 141 o, in casi di urgenza, all'articolo 142, al fine di modificare le soglie di cui al paragrafo 1 secondo le condizioni stabilite all'articolo 3.

Articolo 3

(Revisione periodica delle soglie)

1. Ogni due anni a decorrere dal [data corrispondente all'ultimo giorno del mese di agosto successivo all'entrata in vigore], la Commissione verifica la corrispondenza delle soglie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, con quelle stabilite nell'Accordo sugli Appalti Pubblici (GPA) dell'OMC e, se necessario, provvede alla loro revisione conformemente al presente articolo.
2. La Commissione calcola il valore delle soglie sulla base del valore medio giornaliero dell'euro espresso in Diritti Speciali di Prelievo (DSP) nell'arco di un periodo di 24 mesi che termina il 31 agosto precedente la revisione con effetto dal 1° gennaio. I valori rivisti sono, se del caso, arrotondati al ribasso al migliaio di euro più vicino.
3. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di applicazione, e con cadenza biennale, la Commissione determina il controvalore delle soglie nelle valute nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro.
4. Tali controvalori sono calcolati sulla base delle medie giornaliere dei tassi di cambio delle rispettive valute nel periodo di 24 mesi che termina il 31 agosto precedente, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. I valori delle soglie revisionate e i relativi controvalori nelle valute nazionali sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro determinazione.
6. Qualora ricorrano imperativi motivi di urgenza che precludano l'applicazione della procedura ordinaria di cui all'articolo 141, agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 142.

TITOLO II

PRINCIPI, OBIETTIVI STRATEGICI E DEFINIZIONI

Articolo 4

(Principi generali dell'attività contrattuale)

1. L'aggiudicazione degli appalti deve essere informata al principio del **miglior rapporto qualità-prezzo delle risorse pubbliche** (*best quality for public money*), perseguendo l'obiettivo dell'efficienza della spesa e degli investimenti pubblici.
2. I committenti pubblici trattano gli operatori economici originari dell'Unione e gli operatori economici coperti ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, su un piano di assoluta parità e non discriminazione, dando piena attuazione alle libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e alla libertà di stabilimento nel mercato interno. Essi agiscono in modo trasparente e proporzionato.
3. I committenti pubblici adottano misure adeguate a salvaguardare l'integrità della procedura e a prevenire ogni circostanza idonea a comprometterne l'imparzialità e l'equità.
4. La progettazione e la strutturazione degli appalti non devono essere concepite al fine di sottrarre la procedura all'applicazione del presente regolamento o di limitare artificiosamente la concorrenza.
5. I committenti pubblici adottano misure idonee ad assicurare che, nell'esecuzione dei contratti pubblici, gli operatori economici rispettino gli obblighi vigenti connessi agli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, ivi compresi gli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro sanciti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato II.

Articolo 5

(Obiettivi strategici delle politiche pubbliche)

Gli appalti pubblici devono essere guidati dal perseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, con particolare riguardo a:

- (a) il rilancio della competitività dell'Unione attraverso un mercato interno dinamico, la promozione dell'innovazione e il rafforzamento della base manifatturiera e industriale a impatto zero;
- (b) il conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione;
- (c) la giustizia sociale, condizioni di lavoro eque e una società inclusiva, anche valorizzando il dialogo sociale e la contrattazione collettiva;
- (d) la salvaguardia della sicurezza, della resilienza e della sicurezza economica dell'Unione, anche mediante il rafforzamento dell'indipendenza strategica.

Articolo 6

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. **«informazioni classificate»:** qualsiasi informazione o materiale, a prescindere dalla forma, natura o modalità di trasmissione, cui sia stato attribuito un livello di segretezza o protezione e che, nell'interesse della sicurezza nazionale e conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro, richieda protezione contro accessi non autorizzati, divulgazioni, sottrazioni o compromissioni;
2. **«giorno»:** giorno di calendario;
3. **«strumento di credenziale aziendale digitale»** (*digital business credential tool*): strumento digitale che consente la verifica, lo scambio e la conservazione delle prove e dei certificati relativi ai motivi di esclusione, ai criteri di selezione, all'origine e agli altri requisiti previsti dal regolamento;
4. **«operatore economico»:** qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o raggruppamento di tali persone o enti, compresi consorzi, joint venture e associazioni temporanee prive di personalità giuridica, che offre sul mercato l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
5. **«profilo di idoneità»** (*eligibility profile*): documento strutturato generato dal servizio elettronico di idoneità di cui all'articolo 133, contenente le informazioni e le attestazioni dell'operatore economico in merito all'assenza di motivi di esclusione, al possesso dei criteri di selezione e ai dati di origine;
6. **«piattaforma di eProcurement»:** applicazione o sistema telematico che consente la comunicazione elettronica tra committenti pubblici e operatori economici attraverso la rete di interoperabilità;
7. **«fornitore di servizi di eProcurement»:** soggetto economico o pubblico che rende disponibile e gestisce una piattaforma telematica di acquisto;
8. **«requisito funzionale»:** prescrizione che descrive le prestazioni, le funzionalità desiderate, le capacità, i risultati o gli esiti attesi da un lavoro, fornitura o servizio, senza prescrivere specifici mezzi tecnici, disegni o processi costruttivi determinati;
9. **«norma armonizzata»:** norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
10. **«contratto ad alta intensità di manodopera»** (*labour-intensive contract*): contratto avente ad oggetto prestazioni per le quali il costo del lavoro rappresenta ordinariamente almeno il 50% del valore complessivo del contratto;
11. **«ciclo di vita»:** tutte le fasi consecutive e interconnesse, comprese ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione, trasporto, utilizzo, manutenzione e smaltimento o recupero a fine vita di un'opera, bene o servizio;
12. **«microimprese, piccole e medie imprese» (PMI):** le imprese definite ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
13. **«appalto pre-commerciale»:** appalto avente ad oggetto servizi di ricerca e sviluppo comportante la condivisione di rischi e benefici a condizioni di mercato e lo sviluppo concorrenziale per fasi successive;
14. **«dettaglio dell'appalto»** (*procurement detail*): il complesso della documentazione e delle informazioni predisposte o richiamate dal committente per descrivere gli elementi della gara prima

dell'aggiudicazione (sintesi pubbliche, specifiche tecniche, schema di contratto, modelli informativi, ecc.);

15. **«informazioni sull'appalto»** (*procurement information*): qualsiasi dato o atto prodotto dal committente pubblico che copre l'intero ciclo di vita dell'affidamento, sia prima che dopo l'aggiudicazione;

16. **«appalto di servizi di ricerca e sviluppo» (appalto R&S)**: affidamento avente ad oggetto ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale fino alla realizzazione dei primi prototipi non commerciali;

17. **«committente pubblico»**: un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'articolo 7 o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 8;

18. **«contratto pubblico»**: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e uno o più committenti pubblici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

19. **«appalto pubblico di servizi»**: contratto pubblico avente per oggetto la prestazione di servizi diversi dai lavori;

20. **«sintesi pubblica»** (*public summary*): prospetto informativo standardizzato pubblicato dal committente pubblico a presidio delle varie fasi di trasparenza della procedura;

21. **«appalto pubblico di forniture»**: contratto pubblico avente per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (nuovi, usati, ricondizionati o forniti come servizio), comprensivo eventualmente di opere di posa in opera e installazione accessorie;

22. **«appalto pubblico di lavori»**: contratto pubblico avente per oggetto l'esecuzione, o congiuntamente la progettazione e l'esecuzione, di attività relative a lavori edili o di genio civile di cui all'allegato V, ovvero la realizzazione di un'opera rispondente alle esigenze precisate dall'amministrazione;

23. **«sfida sociale»** (*societal challenge*): criticità o situazione complessa che incide sullo svolgimento efficiente dei compiti pubblici, sull'organizzazione del committente o sul benessere dei cittadini destinatari dei servizi;

24. **«proposta di soluzione innovativa»**: offerta formulata da un operatore che delinea l'approccio innovativo elaborato per rispondere a una sfida sociale definita dal committente pubblico;

25. **«subappaltatore»**: operatore economico cui l'aggiudicatario affida contrattualmente l'esecuzione di una parte delle prestazioni contrattuali, esclusa la mera fornitura di materiali o beni d'uso corrente;

26. **«oggetto del contratto»**: i lavori, le forniture o i servizi che il committente pubblico intende acquisire mediante la procedura per soddisfare i propri fabbisogni;

27. **«opera»**: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che sia di per sé sufficiente a compiere una funzione economica o tecnica autonoma.

PARTE II
SOGGETTI INTERESSATI
TITOLO I
COMMITTENTI PUBBLICI
CAPO 1
Identificazione dei committenti pubblici

Articolo 7

(Amministrazioni aggiudicatrici)

1. Ai fini del presente regolamento, per amministrazioni aggiudicatrici si intendono le autorità governative centrali, le autorità governative sub-centrali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità aggiudicatrici, indipendentemente dal fatto che la procedura di appalto sia condotta da una o più specifiche unità amministrative al loro interno.
2. Ai fini del presente regolamento, per autorità governative centrali si intendono le autorità elencate nell'allegato I e, nella misura in cui siano state apportate correzioni o modifiche a livello nazionale, i soggetti successori di tali autorità.

Ove siano apportate correzioni o modifiche a livello nazionale, gli Stati membri ne informano la Commissione entro tre mesi.

3. Per autorità governative sub-centrali si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
 - (a) autorità statali, regionali o locali diverse da quelle elencate nell'allegato I;
 - (b) centrali di committenza che non siano esse stesse autorità governative centrali;
 - (c) organismi di diritto pubblico di cui al paragrafo 4.
4. Ai fini del presente regolamento, per organismi di diritto pubblico si intendono i soggetti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - (a) sono stati istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - (b) sono dotati di personalità giuridica;
 - (c) sono finanziati per oltre il 50% dallo Stato, da autorità regionali o locali, o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi; oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 141 per modificare l'allegato I aggiornando l'elenco delle autorità governative centrali sulla base delle notifiche ricevute dagli Stati membri a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 8

(Enti aggiudicatori)

1. Ai fini del presente regolamento, per enti aggiudicatori si intendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e i soggetti che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi, e che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 12 a 18 o qualsiasi combinazione delle stesse, a meno che l'attività non sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati a cui l'accesso non è limitato ai sensi dell'articolo 19.
2. Per impresa pubblica si intende qualsiasi impresa su cui una o più amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante in virtù della proprietà dell'impresa, della partecipazione finanziaria alla medesima o delle norme che la disciplinano.

Si presume che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino un'influenza dominante in uno qualsiasi dei seguenti casi in cui esse, direttamente o indirettamente:

- (a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
- (b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le quote emesse dall'impresa;
- (c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

3. Ai fini del presente regolamento, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa il cui effetto sia quello di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 12 a 18, e che incida sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

I diritti concessi mediante una procedura nella quale sia stata garantita un'adeguata pubblicità e l'attribuzione di tali diritti sia stata fondata su criteri oggettivi non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai sensi del primo comma.

Le procedure di cui al secondo comma comprendono, a titolo non esaustivo:

- (a) procedure di aggiudicazione con previo bando di gara in conformità alla direttiva 2009/81/CE o a una sintesi pubblica di gara a norma del presente regolamento;
- (b) procedure a norma di altri atti giuridici dell'Unione che garantiscano un'adeguata trasparenza preventiva per il rilascio di autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi, incluse, a titolo non esaustivo, le procedure previste dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato III.

Articolo 9

(Centrali di committenza)

1. I committenti pubblici possono organizzare le proprie attività di procurement mediante la costituzione e l'utilizzo di centrali di committenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini del presente regolamento, per centrale di committenza si intende qualsiasi committente pubblico che svolge le seguenti attività:

- (a) opera come grossista acquistando e rivendendo ai committenti pubblici soluzioni reperite sul mercato;
- (b) opera come intermediario pubblicando sintesi e aggiudicando contratti per conto dei committenti pubblici.

Le centrali di committenza possono altresì, oltre alle attività summenzionate, svolgere o partecipare ad attività di committenza congiunta, oppure fornire ai committenti pubblici servizi ausiliari di supporto agli acquisti, tra cui assistenza tecnica, infrastrutture tecniche o consulenza.

3. I committenti pubblici indicano nelle sintesi pubbliche di cui all'articolo 110 se agiscono in qualità di centrale di committenza.

4. Qualsiasi committente pubblico può acquisire soluzioni da o tramite qualsiasi centrale di committenza stabilita nell'Unione senza applicare le procedure previste dal presente regolamento per la fornitura dei servizi della centrale di committenza medesima.

5. Il committente pubblico che acquisisce una soluzione da o per il tramite di una centrale di committenza che, per tale soluzione, era tenuta ad applicare e ha applicato il presente regolamento, è considerato conforme al presente regolamento per quanto riguarda l'affidamento di tale soluzione.

6. Il committente pubblico che acquisisce una soluzione da o tramite un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione che svolge appalti congiunti, agisce per conto degli Stati membri o opera come centrale di committenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o di altri atti giuridici dell'Unione diversi dal presente regolamento che prevedono lo svolgimento di appalti congiunti o l'operatività per conto degli Stati membri o come centrale di committenza, è considerato conforme al presente regolamento per quanto riguarda l'affidamento di tale soluzione.

Articolo 10

(Appalti congiunti)

1. Due o più committenti pubblici, compresi quelli di diversi Stati membri, possono agire congiuntamente nell'aggiudicazione di determinati contratti pubblici specifici.

2. La procedura di appalto congiunto è disciplinata da un accordo tra le parti che determina, tra l'altro:

- (a) le rispettive responsabilità delle parti interessate, la responsabilità per la gestione della procedura congiunta, la ripartizione dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare congiuntamente o dei diritti da trasferire; e
- (b) qualora i committenti pubblici provengano da Stati membri diversi, l'ordinamento giuridico che disciplina la procedura e, conseguentemente, la legislazione applicabile alle controversie, l'organo di ricorso competente e la giurisdizione applicabile, nonché la legge che disciplina i contratti pubblici risultanti.

La ripartizione delle responsabilità e la legge nazionale applicabile sono indicate nel dettaglio dell'appalto per i contratti pubblici aggiudicati congiuntamente.

3. Il presente articolo fa salvi gli articoli 9, paragrafo 6, e 69, paragrafo 3, lettera (f), del presente regolamento e l'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o di altri atti giuridici dell'Unione.

CAPO 2

Attività nel settore dei servizi di pubblica utilità

SEZIONE 1: ATTIVITÀ COPERTE

Articolo 11

(Disposizioni comuni)

1. Ai fini degli articoli 12, 13 e 14, il termine «fornitura» comprende la generazione o produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio.

2. La produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 18.

Articolo 12

(Gas e calore)

1. Relativamente al gas e al calore, il presente regolamento si applica alle seguenti attività:
 - (a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o calore;
 - (b) l'alimentazione di tali reti con gas o calore.
2. L'alimentazione di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico con gas o calore da parte di un ente aggiudicatore diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non costituisce un'attività rilevante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - (a) la produzione di gas o calore da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile conseguenza dell'esercizio di un'attività diversa da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo o agli articoli 13, 14 o 15;
 - (b) l'alimentazione della rete pubblica mira esclusivamente allo sfruttamento economico di tale produzione e rappresenta non più del 20% del fatturato dell'ente aggiudicatore calcolato sulla media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in cui viene effettuata la fornitura.

Articolo 13

(Elettricità)

1. Relativamente all'elettricità, il presente regolamento si applica alle seguenti attività:
 - (a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;
 - (b) l'alimentazione di tali reti con elettricità.
2. L'alimentazione di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico con elettricità da parte di un ente aggiudicatore diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività rilevante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - (a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene in quanto il consumo proprio è necessario per l'esercizio di attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo o agli articoli 12, 14 o 15;
 - (b) l'alimentazione della rete pubblica dipende unicamente dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non ha superato il 30% della produzione totale di energia dell'ente medesimo, sulla base della media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in cui viene effettuata la fornitura.

Articolo 14

(Acqua)

1. Relativamente all'acqua, il presente regolamento si applica alle seguenti attività:

- (a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
 - (b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. Il presente regolamento si applica altresì agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al paragrafo 1 e che sono collegati a una delle seguenti attività:
- (a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio del suolo, a condizione che il volume di acqua destinato all'approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale di acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
 - (b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
3. L'alimentazione di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico con acqua potabile da parte di un ente aggiudicatore diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività rilevante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- (a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene in quanto il relativo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività diversa da quelle di cui agli articoli da 14 a 17;
 - (b) l'alimentazione della rete pubblica dipende unicamente dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non ha superato il 30% della produzione totale di acqua potabile dell'ente medesimo, sulla base della media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in cui viene effettuata la fornitura.

Articolo 15

(Servizi di trasporto)

1. Il presente regolamento si applica alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore del trasporto ferroviario, mediante sistemi automatici, tram, filobus, autobus o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esista qualora il servizio sia fornito secondo le condizioni operative stabilite da un'autorità competente di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità da rendere disponibile o alla frequenza del servizio.

Articolo 16

(Porti e aeroporti)

Il presente regolamento si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine di mettere a disposizione dei vettori aerei, marittimi o fluviali aeroporti, porti marittimi o interni o altri terminali di trasporto.

Articolo 17

(Servizi postali)

1. Il presente regolamento si applica alle attività relative alla fornitura dei seguenti servizi:
- (a) servizi postali;

- (b) servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del paragrafo 2, lettera (b), del presente articolo e purché le condizioni di cui all'articolo 19 non siano soddisfatte con riferimento a tali servizi.

2. Ai fini del presente articolo è fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 97/67/CE:

- (a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al cui trasporto deve provvedere il fornitore di servizi, indipendentemente dal peso. Oltre agli invii di corrispondenza, tali invii comprendono ad esempio libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal peso;

- (b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, compresi i servizi che rientrano e quelli che non rientrano nell'ambito del servizio universale previsto dall'articolo 3 della direttiva 97/67/CE;

- (c) «servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

- (i) servizi di gestione dei servizi di corrispondenza, sia precedenti che successivi alla spedizione, compresi i servizi di gestione della corrispondenza interna;

- (ii) servizi relativi a invii postali non compresi nella lettera (a), quali la pubblicità diretta per corrispondenza priva di indirizzo.

Articolo 18

(Estrazione ed esplorazione di fonti energetiche)

Il presente regolamento si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine di:

- (a) estrarre petrolio o gas;
- (b) effettuare prospezioni o estrarre carbone o altri combustibili solidi.

SEZIONE 2: ESENZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 19

(Attività direttamente esposte alla concorrenza)

1. Il presente regolamento non si applica agli appalti destinati a consentire l'esercizio delle attività elencate agli articoli da 12 a 18, con riguardo a una determinata area geografica, qualora l'attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati a cui l'accesso non è limitato in tale area geografica, ove ciò sia stabilito da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 20, paragrafo 4.

2. Ai fini del paragrafo 1, la questione se un'attività sia direttamente esposta alla concorrenza è decisa sulla base di criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, e fatta salva l'applicazione delle norme antitrust alla fattispecie oggetto della decisione. Tali criteri possono comprendere:

- (a) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati;
- (b) l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili dal lato dell'offerta o della domanda;
- (c) i prezzi; e
- (d) la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o prestatori dei servizi in questione sul mercato rilevante.

L'attività in parola può formare parte di un settore più ampio o essere esercitata soltanto in determinate parti del territorio dell'Unione, comprese determinate aree degli Stati membri.

3. L'area geografica sulla base della quale è valutata l'esposizione diretta alla concorrenza è costituita dall'area nella quale le imprese interessate sono impegnate nell'offerta e nella domanda di prodotti o servizi, in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree contigue in quanto, segnatamente, le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse in tali aree. Tale valutazione prende primariamente in considerazione differenze apprezzabili nelle quote di mercato delle imprese, nonché l'esistenza di barriere all'entrata sul mercato o preferenze dei consumatori. Essa tiene conto altresì di fattori quali la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati e qualsiasi differenza sostanziale di prezzo tra l'area interessata e le aree adiacenti. L'ambito territoriale dell'area sulla base della quale è valutata l'esposizione alla concorrenza è limitato al territorio dello Stato membro.

4. Ai fini del paragrafo 1, l'accesso a un mercato si presume non limitato qualora lo Stato membro abbia recepito e applicato gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato IV. In caso contrario, deve essere dimostrato che l'accesso al mercato in questione è libero in diritto e di fatto.

Articolo 20

(Procedura di esenzione)

1. Qualora uno Stato membro o un ente aggiudicatore ritenga che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati a cui l'accesso non è limitato, può presentare alla Commissione, quale fase preparatoria rispetto a una possibile richiesta formale di esenzione, un quesito preliminare sull'applicabilità dell'articolo 19 a norma del paragrafo 2 del presente articolo oppure, direttamente, una richiesta formale di esenzione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, per accertare che l'attività in questione non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Durante la fase preparatoria facoltativa successiva alla presentazione di un quesito preliminare, la Commissione, in uno spirito di leale cooperazione, svolge una valutazione iniziale delle condizioni di cui all'articolo 19. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni rilevanti per tale attività già in possesso della Commissione o ad essa disponibili. Per integrare le informazioni già a sua disposizione, la Commissione può richiedere ulteriori elementi informativi all'ente aggiudicatore o allo Stato membro interessato, o a qualsiasi altra parte competente in relazione all'attività e al mercato in questione. La Commissione può invitare l'ente aggiudicatore, lo Stato membro e le altre parti interessate a ulteriori scambi scritti o verbali per esaminare se sussistano le condizioni per concedere l'esenzione, anche al fine di chiarire elementi di fatto, dati o motivazioni mancanti.

La Commissione fornisce una risposta al quesito di valutazione preliminare entro 180 giorni di calendario dalla presentazione. Se le informazioni raccolte nell'esame del quesito preliminare sono sufficienti per concludere che le condizioni di cui all'articolo 19 sono soddisfatte, la Commissione chiude la fase preparatoria, rinuncia alla presentazione di una richiesta formale di esenzione e adotta un atto di esecuzione che dichiara l'esenzione dell'attività a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

Lo Stato membro o l'ente aggiudicatore interessato può presentare una richiesta formale in qualsiasi momento prima della scadenza del termine di cui al secondo comma.

Se le informazioni raccolte non sono sufficienti per concludere che le condizioni di cui all'articolo 19 sono soddisfatte, la Commissione ne informa lo Stato membro o l'ente aggiudicatore interessato, a seguito di che quest'ultimo può decidere di presentare una richiesta formale di esenzione a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3. A seguito della presentazione di una richiesta formale di esenzione, presentata direttamente ovvero a seguito dell'esito non conclusivo, negativo o parzialmente negativo della fase preparatoria, la Commissione procede alla valutazione completa delle condizioni di cui all'articolo 19. La richiesta formale di esenzione deve contenere tutti i fatti rilevanti, e segnatamente informazioni relative a disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o accordi concernenti il rispetto di tali condizioni. Essa può includere una presa di posizione adottata da un'autorità nazionale indipendente competente per l'attività in questione. Forma, contenuto e altri dettagli della richiesta di esenzione sono conformi ai requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 10 del presente articolo.

4. In esito alla valutazione delle informazioni fornite, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati entro i termini di cui al secondo comma del presente paragrafo, se un'attività sia direttamente esposta alla concorrenza sulla base dei criteri di cui all'articolo 19. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

L'attività cessa di essere soggetta al presente regolamento quando:

- (a) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione attestante l'esposizione diretta alla concorrenza entro il termine di cui alla lettera (b);
- (b) la Commissione non ha adottato l'atto di esecuzione entro i seguenti termini:
 - (i) qualora la richiesta di esenzione non sia corredata dalla posizione di un'autorità nazionale indipendente:
 - (1) 90 giorni;
 - (2) 120 giorni, ove la Commissione comunichi in via eccezionale all'ente aggiudicatore e allo Stato membro interessato che la complessità della richiesta esige tempi più lunghi per analizzare la situazione concorrenziale;
 - (ii) qualora la richiesta di esenzione sia corredata dalla posizione di un'autorità nazionale indipendente:
 - (1) 60 giorni;
 - (2) in via eccezionale 80 giorni, ove la Commissione informi l'ente aggiudicatore e lo Stato membro interessato che la complessità della richiesta esige tempi più ampi di analisi.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la richiesta di esenzione o, qualora le informazioni siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla ricezione delle informazioni complete.

I termini di cui alla lettera (b) possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo dello Stato membro o dell'ente aggiudicatore interessato.

5. La Commissione può richiedere allo Stato membro, all'ente aggiudicatore, all'autorità nazionale indipendente o a qualsiasi altra autorità nazionale competente le informazioni ritenute necessarie per la propria valutazione. I termini di cui al paragrafo 4, lettera (b), sono sospesi fino al ricevimento delle informazioni complete e corrette.

6. Successivamente alla presentazione della richiesta di esenzione, lo Stato membro o l'ente aggiudicatore interessato può, con l'accordo della Commissione, modificare sostanzialmente la richiesta, in particolare per quanto concerne le attività o le aree geografiche interessate. In tal caso si applica un nuovo termine per l'adozione dell'atto di esecuzione, calcolato a norma del paragrafo 4, lettera (b), a meno che un periodo più breve non sia concordato tra la Commissione e lo Stato membro o l'ente aggiudicatore.

Se, nel contesto di una richiesta di esenzione, la Commissione formula una richiesta di informazioni che rimane senza risposta per 180 giorni, la richiesta di esenzione si considera ritirata.

7. Qualora un'attività in un determinato Stato membro sia già oggetto di una procedura ai sensi dei paragrafi da 1 a 5, ulteriori richieste di esenzione relative alla medesima attività nello stesso Stato membro prima della scadenza del termine aperto per la prima richiesta non sono considerate come nuove procedure, ma sono trattate nell'ambito e nei termini della prima richiesta.

8. La Commissione può svolgere d'ufficio una nuova analisi delle condizioni di esenzione, anche a seguito di segnalazioni di terzi o su richiesta formale di uno Stato membro.

9. Le informazioni sull'applicabilità dell'articolo 19, paragrafo 1, per un determinato mercato e attività sono rese accessibili dalla Commissione, inclusa la presentazione della richiesta di esenzione, i termini applicabili ed eventuali proroghe o sospensioni.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità dettagliate per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 9, comprese almeno norme su:

- (a) disposizioni di attuazione relative a forma, contenuto e altri dettagli dei quesiti preliminari e delle richieste di esenzione a norma dei paragrafi 1 e 3;
- (b) la pubblicazione a norma del paragrafo 9.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

TITOLO II

OPERATORI ECONOMICI

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 21

(Operatori economici)

1. I committenti pubblici non possono imporre agli operatori economici di assumere una forma giuridica specifica per partecipare alla procedura di aggiudicazione.

2. Gli operatori economici che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti, sono legittimati a fornire la prestazione di lavori, forniture o servizi in questione, non possono essere respinti al solo motivo che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui è aggiudicato l'appalto, avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

3. Nel caso di appalti di servizi, di lavori o di operazioni di posa in opera e installazione, i committenti pubblici possono imporre alle persone giuridiche di indicare, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, i nominativi e le qualifiche professionali pertinenti del personale incaricato dell'esecuzione del contratto in questione.

4.

Articolo 22

(Raggruppamenti di operatori economici)

1. I committenti pubblici non possono stabilire per i raggruppamenti di operatori economici criteri di selezione a norma dell'articolo 27 diversi da quelli applicabili agli altri operatori economici, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo.

2. Un raggruppamento di operatori economici si considera in possesso di un criterio di selezione qualora:

- (a) un operatore economico membro del raggruppamento possieda la capacità tecnica e professionale o la capacità economica e finanziaria richiesta; oppure
- (b) tale capacità possa essere soddisfatta cumulando le pertinenti capacità tecniche e professionali o economiche e finanziarie di due o più membri del raggruppamento, a meno che tale combinazione non consenta di raggiungere il medesimo livello di capacità o idoneità.

Ove giustificato dalla natura dell'appalto e nel rispetto del principio di proporzionalità, i committenti pubblici possono:

- (a) derogare al primo comma, lettera (a) o (b), per criteri di selezione relativi a compiti essenziali e critici;
- (b) richiedere che taluni compiti critici siano eseguiti direttamente dal membro del raggruppamento che possiede il criterio di selezione pertinente per tale prestazione.

I committenti pubblici individuano i compiti critici e i relativi requisiti, indicandoli chiaramente insieme alla loro motivazione nel dettaglio dell'appalto.

3. Le condizioni di esecuzione dell'appalto richieste ai raggruppamenti possono differire da quelle imposte ai singoli concorrenti solo se giustificate da ragioni obiettive, proporzionate e chiaramente indicate nel dettaglio dell'appalto.

4. Fatta salva la competenza degli Stati membri nell'organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale, i committenti pubblici non possono esigere che un raggruppamento assuma una forma giuridica specifica per partecipare alla gara né quale condizione per l'aggiudicazione del contratto.

5. I committenti pubblici pongono particolare attenzione a non creare barriere ingiustificate o sproporzionate legate alla dimensione degli operatori economici partecipanti a un raggruppamento, con particolare riguardo alle PMI.

Articolo 23

(Avvalimento della capacità di altri soggetti)

1. Per quanto concerne i criteri di selezione stabiliti dal committente pubblico a norma dell'articolo 27, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con essi o dalla loro forma giuridica.
2. Il committente pubblico verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione e se sussistono motivi di esclusione nei loro confronti. Il committente pubblico impone all'operatore economico di sostituire il soggetto che non soddisfa un criterio di selezione pertinente o nei confronti del quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il committente pubblico può richiedere che l'operatore economico sostituisca un soggetto nei cui confronti sussistono motivi di esclusione facoltativi.
3. I committenti pubblici possono richiedere nel dettaglio dell'appalto che l'operatore economico dimostri che disporrà effettivamente delle risorse necessarie del soggetto ausiliario per l'intero periodo di esecuzione dell'appalto, ad esempio mediante apposita dichiarazione d'impegno sottoscritta da tali soggetti.
4. Qualora l'operatore economico si avvalga delle capacità di altri soggetti per soddisfare criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, il committente pubblico può esigere che l'operatore economico e i soggetti ausiliari siano solidalmente responsabili dell'esecuzione dell'appalto nei confronti del committente.
5. Qualora l'operatore economico si avvalga delle capacità di altri soggetti per dimostrare la capacità tecnica e professionale, il committente pubblico può prescrivere nel dettaglio dell'appalto che tale altro soggetto esegua direttamente i lavori o i servizi per i quali tali capacità sono richieste.

Articolo 24

(Subappalto)

1. Parti del contratto pubblico possono essere subappaltate. Il contratto aggiudicato a un operatore economico non può essere subappaltato nella sua interezza, né può essere ulteriormente subappaltato per intero da parte del subappaltatore.
2. I committenti pubblici impongono agli operatori economici di indicare nell'offerta le quote di appalto che intendono subappaltare a terzi e i subappaltatori proposti.

I committenti pubblici possono richiedere all'appaltatore principale di comunicare, dopo l'aggiudicazione e prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, i compiti e le attività che intende subappaltare, nonché l'identità dei subappaltatori.

I committenti pubblici impongono all'appaltatore principale di fornire le informazioni di cui al secondo comma nei seguenti casi:

- (a) appalti pubblici di lavori;
- (b) servizi prestati presso un impianto o una struttura sotto la diretta vigilanza del committente pubblico;

- (c) contratti individuati come presentanti o comportanti rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 66;
- (d) contratti in cui si applicano i requisiti di preferenza europea di cui all'articolo 73.

L'appaltatore principale è tenuto a notificare al committente pubblico tempestivamente qualsiasi modifica intervenuta nelle informazioni fornite nel corso dell'esecuzione del contratto.

3. Il committente pubblico impone all'operatore economico di sostituire il subappaltatore nei confronti del quale sussistono motivi obbligatori di esclusione ai sensi dell'articolo 25. Il committente pubblico può richiedere la sostituzione del subappaltatore nei cui confronti sussistono motivi di esclusione facoltativi di cui all'articolo 26.

4. Qualora il committente abbia applicato requisiti di preferenza europea ex articolo 73 o abbia incluso misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 66, l'operatore economico può inserire o sostituire un subappaltatore solo a condizione che quest'ultimo rispetti i medesimi requisiti di preferenza europea o le misure di sicurezza stabilite.

5. Se giustificato dalla natura dell'appalto e nel rispetto del principio di proporzionalità, i committenti pubblici possono richiedere che taluni compiti essenziali e critici siano eseguiti direttamente dall'appaltatore principale. I committenti pubblici individuano i compiti critici e i relativi requisiti, indicandoli chiaramente insieme alla loro motivazione nel dettaglio dell'appalto.

6. Il subappalto ai sensi del presente articolo non pregiudica in alcun caso la responsabilità dell'appaltatore principale.

7. Il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, da parte dei subappaltatori è garantito mediante l'azione delle competenti autorità nazionali. Gli Stati membri possono adottare o mantenere ulteriori misure proporzionate che limitano il subappalto laddove abbiano individuato un rischio debitamente comprovato e più elevato di inosservanza degli obblighi in materia di diritto sociale e del lavoro.

CAPO 2

Motivi di esclusione e criteri di selezione

Articolo 25

(Motivi di esclusione obbligatoria)

1. I committenti pubblici escludono in qualsiasi momento della procedura un operatore economico, compresi i singoli membri di un raggruppamento di operatori economici, dalla partecipazione a una procedura di appalto qualora tale operatore economico, ovvero una figura chiave nel funzionamento della persona giuridica ai sensi del secondo comma, sia stato condannato con sentenza definitiva in qualunque Stato membro per uno dei reati di seguito elencati, ovvero, per gli Stati membri non vincolati dal relativo atto giuridico dell'Unione, per reati equivalenti previsti dalla legislazione nazionale:

- (a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 1, punto 1, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- (b) reati di corruzione, ai sensi della direttiva (UE) 2026/1021;

- (c) frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;
- (d) reati di terrorismo o reati connessi a un gruppo terrorista, nonché reati legati ad attività terroristiche, di cui agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541;
- (e) riciclaggio di proventi di attività criminali ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1673;
- (f) tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE;
- (g) reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui agli articoli 2, 3 e 9 della direttiva 2009/52/CE;
- (h) reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203;
- (i) reati concernenti la violazione delle misure restrittive dell'Unione di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1226;
- (j) frode e contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui agli articoli da 3 a 8 della direttiva (UE) 2019/713;
- (k) reati relativi all'abuso sessuale e allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia minorile di cui agli articoli da 3 a 9 della direttiva 2011/93/UE.

Per figura chiave nel funzionamento di una persona giuridica si intende una persona che riveste una posizione direttiva o apicale all'interno della medesima, in virtù di uno dei seguenti poteri:

- (a) potere di rappresentanza della persona giuridica;
- (b) potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica;
- (c) potere di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

2. I motivi di esclusione di cui al presente articolo si applicano per cinque anni dalla data di pronuncia della sentenza definitiva, salvo che nella sentenza stessa sia stabilito un periodo di esclusione diverso; decorso tale periodo massimo, non può essere adottata alcuna decisione di esclusione.

3. I committenti pubblici escludono in qualsiasi momento della procedura un operatore economico quando accertino che l'operatore economico è inadempiente agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, e tale violazione sia stata accertata con decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo, a meno che l'operatore economico non abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o stipulando un accordo vincolante per il pagamento dei debiti tributari o previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni.

I committenti pubblici possono derogare all'esclusione obbligatoria di cui al primo comma qualora l'esclusione appaia manifestamente sproporzionata, in particolare in caso di debiti di importo non rilevante.

4. I committenti pubblici possono decidere di derogare ai motivi di esclusione obbligatoria in via eccezionale, per motivi imperativi di interesse pubblico quali la salute pubblica o la tutela dell'ambiente. Qualsiasi decisione di deroga e la relativa motivazione devono essere annotate nella documentazione individuale di gara a norma dell'articolo 109.

Articolo 26

(Motivi di esclusione facoltativa)

1. I committenti pubblici possono escludere in qualsiasi momento della procedura un operatore economico, compresi i singoli membri di un raggruppamento di operatori economici, dalla partecipazione a una procedura di appalto qualora:

- (a) il committente pubblico possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico ha violato gli obblighi applicabili a norma del diritto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
- (b) l'operatore economico sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga;
- (c) il committente pubblico possa dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- (d) il committente pubblico disponga di indizi sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico abbia sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- (e) l'operatore economico abbia evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nell'ambito di un precedente contratto pubblico, che abbiano condotto alla risoluzione anticipata di tale precedente contratto, al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili;
- (f) l'operatore economico, nell'ambito della procedura in corso, si sia reso colpevole di gravi dichiarazioni mendaci nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero abbia tentato di ottenere indebitamente vantaggi nella procedura;
- (g) il committente pubblico possa dimostrare con qualsiasi mezzo adeguato, incluse informazioni classificate o valutazioni riservate fornite dalle competenti autorità nazionali, che l'operatore economico non possiede un'affidabilità sufficiente a escludere rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione o di uno o più Stati membri;
- (h) l'operatore economico abbia beneficiato di sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, accertate con atto di esecuzione adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, nei tre anni precedenti la procedura di appalto, e il committente pubblico disponga di elementi sufficientemente plausibili per ritenere che tali sovvenzioni abbiano un impatto sull'offerta presentata.

2. Qualsiasi operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 può fornire prove volte a contestare la sussistenza del motivo di esclusione o a dimostrare di aver adottato misure sufficienti a comprovare la propria affidabilità (*self-cleaning*).

A tal fine, l'operatore economico prova, in particolare, di:

- (a) aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal comportamento illecito;
- (b) aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative; e
- (c) aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

Se il committente pubblico ritiene sufficienti le misure fornite, l'operatore economico non è escluso dalla procedura. Le misure adottate sono valutate tenendo conto della gravità e delle particolari circostanze del fatto. Se le misure sono ritenute insufficienti, l'operatore riceve una motivazione scritta.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto non può avvalersi di tale facoltà durante il periodo di esclusione derivante dalla sentenza. Gli Stati membri possono designare un'autorità nazionale competente a valutare le misure di *self-cleaning*.

3. In mancanza delle misure di cui al paragrafo 2 e qualora il periodo di esclusione non sia stato stabilito da una sentenza definitiva, i committenti pubblici possono escludere l'operatore economico per un periodo massimo di cinque anni dalla data del fatto rilevante.

4. Quando un committente esclude un operatore sulla base del paragrafo 1, lettera (h) (sovvenzioni estere distorsive), ne informa la Commissione.

Articolo 27

(Criteri di selezione)

1. Qualora i committenti pubblici decidano di applicare criteri di selezione, li stabiliscono in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. I criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:

- (a) l'idoneità tecnica e professionale di cui ai paragrafi 4, 5 e 6;
- (b) la capacità giuridica, economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.

3. I requisiti sono limitati a quanto congruo e proporzionato per garantire che l'operatore economico possieda le capacità per eseguire l'appalto, tenendo conto della complessità e dei rischi associati all'oggetto del contratto.

4. Se giustificato dall'oggetto dell'appalto, i committenti possono richiedere l'iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato in cui l'operatore economico è stabilito. Negli appalti di servizi, qualora sia richiesta una specifica autorizzazione o l'appartenenza a una specifica organizzazione nel paese d'origine, il committente può richiederne la prova. L'iscrizione in elenchi ufficiali o certificazioni rilasciate da organismi abilitati costituisce presunzione di conformità.

5. I riferimenti ai titoli di studio o alle qualifiche professionali menzionano i livelli del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

6. I committenti possono imporre requisiti per accertare il possesso delle risorse umane e tecniche necessarie e dell'esperienza adeguata.

Salvo che sia strettamente giustificato dalla complessità o dalla natura dell'appalto, i committenti pubblici **non possono richiedere pregressa esperienza specifica in contratti pubblici** quale condizione di partecipazione.

Il committente può ritenere non posseduta la capacità professionale qualora accerti conflitti di interesse pregiudizievoli o rischi per la sicurezza.

7. I committenti possono richiedere agli operatori economici di:

- (a) possedere un fatturato globale minimo annuo congruo;
- (b) possedere un fatturato minimo specifico nel settore oggetto dell'appalto;
- (c) fornire informazioni sui bilanci d'esercizio, compresi i rapporti tra attività e passività;

- (d) disporre di un livello adeguato di assicurazione contro i rischi professionali.

Il fatturato minimo richiesto non può superare il 50% del valore stimato annuale del contratto, salvo casi debitamente motivati dalla natura speciale delle prestazioni.

8. Le informazioni desumibili da banche dati nazionali ufficiali, registri pubblici o certificazioni non possono essere messe in discussione senza adeguata motivazione.

CAPO 3

Mezzi di prova dell'idoneità e accesso alle banche dati

Articolo 28

(Mezzi di prova dell'idoneità degli operatori economici)

1. I committenti pubblici impongono agli operatori economici di utilizzare il servizio elettronico di idoneità (*electronic eligibility service*) istituito ai sensi dell'articolo 133 quale mezzo di prova per:
 - (a) l'assenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 25 e 26;
 - (b) il rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 27.

Ove l'operatore ricorra all'avvalimento ex articolo 23 o intenda subappaltare ex articolo 24, le informazioni sono fornite tramite il servizio elettronico anche per tali soggetti.

Qualora il servizio fornisca una verifica automatizzata, il committente la utilizza per la propria decisione sull'idoneità.

2. Gli operatori economici utilizzano lo strumento di credenziale aziendale digitale (*digital business credential tool*). In assenza di accesso o disponibilità di prove tramite tale strumento, l'operatore rilascia un'autodichiarazione tramite il servizio elettronico di idoneità attestante il possesso dei requisiti e la disponibilità a esibire i documenti comprovanti.
3. Gli operatori economici indicano il paese di origine nel servizio elettronico di idoneità ai sensi dell'articolo 74. Se richiesto ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, indicano l'origine delle merci che compongono l'offerta, integrandola, ove applicabile, nel passaporto digitale del prodotto.
4. I committenti possono chiedere in qualsiasi momento integrazioni o chiarimenti sull'origine delle merci, servizi o lavori offerti. La mancata fornitura delle prove richieste senza ragionevole giustificazione comporta l'esclusione dell'operatore o della sua offerta dalla gara.

Articolo 29

(Collegamento delle banche dati al servizio elettronico di idoneità)

1. Gli Stati membri garantiscono, entro il **15 giugno 2029**, l'accesso gratuito per lo strumento di credenziale aziendale digitale alle banche dati nazionali contenenti:
 - (a) le sentenze definitive di condanna per i reati di cui all'articolo 25, paragrafo 1 (casellario giudiziale);

- (b) le figure chiave e i soggetti con poteri di rappresentanza e controllo (registri delle imprese);
 - (c) la regolarità nel pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali (banche dati fiscali e previdenziali/DURC);
 - (d) lo stato di fallimento, insolvenza e procedure concorsuali (registri fallimentari);
 - (e) i dati per i criteri di selezione e la titolarità effettiva (registri dei titolari effettivi ex direttiva UE 2024/1640);
 - (f) ogni altra evidenza strutturata rilevante (certificazioni, marchi di qualità, abilitazioni di sicurezza).
2. L'accesso è predisposto in modo da consentire al servizio elettronico di automatizzare la verifica. Le verifiche automatizzate sui dati giudiziari, fiscali e contributivi sono soggette alle idonee garanzie a tutela dei dati personali ex regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni nuova banca dati nazionale istituita idonea a fornire mezzi di prova e ne assicurano l'accesso gratuito tramite il sistema di credenziali digitali.

PARTE III

PROCEDURE PER I CONTRATTI PUBBLICI

TITOLO I

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO 1

Fasi preliminari e disposizioni generali

Articolo 30

(Consultazioni di mercato)

1. I committenti pubblici possono svolgere consultazioni di mercato per preparare la procedura di appalto e acquisire informazioni sul mercato, compresa la disponibilità o il potenziale di sviluppo di soluzioni innovative.
2. Quando svolgono consultazioni di mercato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, i committenti pubblici ne danno notizia mediante apposito avviso pubblicato conformemente all'articolo 110.
3. Nel corso delle consultazioni di mercato, i committenti pubblici possono richiedere o accettare informazioni e consulenze da parte della collettività, di esperti indipendenti, di autorità pubbliche, di operatori del mercato o di altre parti interessate. Tali scambi possono avvenire in forma scritta o verbale, mediante dimostrazione di prototipi, prove sul campo o altri formati oggettivi idonei. Le informazioni e i pareri acquisiti possono essere utilizzati nella pianificazione e nello svolgimento delle procedure di gara, nel rigoroso rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza leale e trasparenza.

4. La partecipazione di un operatore economico a una consultazione di mercato non ne pregiudica l'ammissione alla successiva procedura di aggiudicazione.

Articolo 31

(Scelta delle procedure)

1. I committenti pubblici possono utilizzare la **procedura aperta** di cui all'articolo 34 e la **procedura dinamica** di cui all'articolo 36 a prescindere dalla tipologia di lavori, forniture o servizi necessari.

2. I committenti pubblici possono utilizzare la **procedura di innovazione** per rispondere a una sfida sociale per la quale non abbiano individuato sul mercato una soluzione esistente idonea o rispondente alle proprie esigenze, demandandone lo sviluppo all'offerente o agli offerenti selezionati nel corso della procedura stessa.

3. I committenti pubblici possono ricorrere alla **procedura speciale** descritta all'articolo 46 esclusivamente nei casi e nelle circostanze specificamente previsti agli articoli 47 e 48.

Articolo 32

(Calcolo del valore stimato dell'appalto)

1. Il committente pubblico che intende affidare un contratto stima il valore dell'appalto sulla base dei costi presunti della soluzione idonea a soddisfare i propri fabbisogni. La stima si basa sull'importo massimo spendibile per l'intera durata del contratto, sia esso affidato a uno o più operatori economici, tenendo conto di ogni forma di pagamento e beneficio economico, tra cui:

- (a) premi, compensi, commissioni e interessi;
- (b) il valore complessivo delle opzioni o dei rinnovi contrattuali, qualora previsti.

2. Quando il committente pubblico stipula più contratti successivi per soddisfare il medesimo fabbisogno, il calcolo del valore stimato è basato su:

- (a) il valore dei contratti analoghi stipulati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, ove possibile, per tenere conto delle variazioni attese in termini di quantità o valore nei 12 mesi successivi;
- (b) il valore stimato complessivo dei contratti analoghi stipulati nei 12 mesi successivi al primo affidamento o nel corso dell'esercizio finanziario del committente.

Articolo 33

(Svolgimento delle negoziazioni)

1. I committenti pubblici conducono le negoziazioni nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, assicurando che in ciascuna fase il numero delle soluzioni discusse consenta una concorrenza effettiva. I committenti garantiscono che la divulgazione di

informazioni nel corso dei negoziati non leda gli interessi commerciali e i segreti tecnici degli operatori partecipanti.

2. Fatte salve le altre norme unionali applicabili, i committenti pubblici possono negoziare tutte le caratteristiche non essenziali dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto di acquisto (ad esempio aspetti tecnici, quantità, termini di consegna e altre clausole commerciali). **Non possono in alcun caso formare oggetto di negoziazione i motivi di esclusione, i criteri di selezione e i criteri di aggiudicazione.**

I committenti pubblici indicano chiaramente nella sintesi pubblica di gara le caratteristiche della prestazione che non sono soggette a negoziazione. Tali indicazioni devono essere sufficientemente precise da delimitare l'oggetto del contratto e definire le condizioni essenziali su cui gli operatori fanno affidamento per decidere la propria partecipazione. Le negoziazioni non possono alterare sostanzialmente l'oggetto del contratto.

3. Le negoziazioni possono articolarsi in fasi successive al fine di ridurre progressivamente il numero di offerte da negoziare, applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti all'articolo 98.

I committenti informano per iscritto tutti i partecipanti dell'avvio di una nuova fase negoziale e delle eventuali modifiche apportate alle specifiche tecniche o al dettaglio dell'appalto. Agli operatori è concesso un termine congruo per modificare e ripresentare le offerte perfezionate.

Quando il committente decide di concludere le trattative, invita i concorrenti rimasti in gara a presentare un'offerta finale.

CAPO 2

Procedura aperta

Articolo 34

(Avvio e svolgimento della procedura aperta)

1. Nella procedura aperta i committenti pubblici rendono noti i propri fabbisogni mediante la pubblicazione di una sintesi pubblica di gara a norma dell'articolo 110, specificando se e quali criteri di selezione trovino applicazione e se intendano avvalersi della facoltà di negoziare.

2. Qualsiasi operatore economico interessato può manifestare il proprio interesse e presentare un'offerta («prima offerta») attraverso il servizio elettronico di idoneità di cui all'articolo 133. La manifestazione di interesse è presentata congiuntamente all'offerta tecnica ed economica con cui l'operatore illustra come intende soddisfare le esigenze del committente.

Il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse corredate dalle offerte non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione della sintesi pubblica di gara.

3. Qualora il committente abbia indicato di non voler negoziare, l'appalto è aggiudicato conformemente all'articolo 98 all'operatore (o agli operatori) che non si trovi in situazione di esclusione e che soddisfi gli eventuali criteri di selezione richiesti, valutando direttamente le prime offerte presentate.

4. Qualora il committente abbia previsto lo svolgimento di negoziazioni, invia un invito a negoziare a tutti i concorrenti ammessi che non versino in cause di esclusione e possiedano i requisiti di selezione.
5. Le negoziazioni si svolgono ai sensi dell'articolo 33. Conclusa la fase negoziale, il committente invita gli operatori rimasti a presentare l'offerta finale sulla cui base è disposta l'aggiudicazione.
6. I committenti pubblici possono decidere di non procedere alle negoziazioni, pur avendone preannunciato l'intenzione, aggiudicando la gara sulla base delle prime offerte pervenute, a condizione che si siano espressamente riservati tale facoltà nella sintesi pubblica di gara iniziale.

Articolo 35

(Conclusione della procedura e aggiudicazione dell'appalto)

1. I committenti pubblici aggiudicano l'appalto all'offerente o agli offerenti che hanno presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'articolo 98.
2. Fatto salvo il rispetto del termine sospensivo (*standstill*) di cui alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, il contratto è stipulato in conformità alla legislazione nazionale applicabile del committente pubblico.

CAPO 3

Procedura dinamica

Articolo 36

(Procedura dinamica)

I committenti pubblici possono utilizzare una procedura dinamica nell'ambito della quale sono invitati a manifestare interesse, a presentare offerte o a negoziare per singoli contratti specifici esclusivamente gli operatori economici che hanno già aderito alla procedura medesima. Gli operatori economici possono chiedere di aderire alla procedura dinamica in qualsiasi momento durante tutto il periodo della sua validità.

Articolo 37

(Avvio e durata di validità della procedura dinamica)

1. I committenti pubblici pubblicano una sintesi pubblica di gara per l'avvio della procedura dinamica a norma dell'articolo 110, indicando il periodo di durata della stessa entro cui gli operatori possono richiedere l'ammissione e nel corso del quale saranno disposti gli affidamenti specifici. La procedura dinamica rimane permanentemente aperta a tutti gli operatori economici interessati per l'intero periodo di vigenza.
2. Il committente pubblico può scegliere di svolgere la procedura dinamica senza criteri di selezione (articolo 38) o con criteri di selezione (articolo 39), e con o senza negoziazione. Tali scelte sono esplicitate nella sintesi pubblica di avvio.

3. Quando il committente intende aggiudicare il primo contratto specifico basato sulla procedura dinamica, l'invito a manifestare interesse non può essere inviato prima che siano trascorsi **almeno 25 giorni dalla pubblicazione della sintesi pubblica di avvio**.

Articolo 38

(Svolgimento della procedura dinamica senza criteri di selezione)

1. Dalla pubblicazione della sintesi di gara e fino alla scadenza di validità del sistema, gli operatori aderiscono condividendo il proprio profilo con il committente mediante il servizio di idoneità di cui all'articolo 133, attestando con ciò la propria qualificazione a eseguire la prestazione.
2. Quando intende aggiudicare un singolo contratto, il committente ne dà notizia a tutti gli operatori che risultano ammessi sino a quel momento, indicando quantità, tempi e caratteristiche specifiche della fornitura o del servizio, invitandoli a manifestare interesse entro un termine congruo.
3. Scaduto il termine, il committente invita gli operatori che hanno manifestato interesse a presentare un'offerta o a negoziare.

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a cinque, il committente può invitare soltanto cinque o più operatori selezionati mediante estrazione algoritmica casuale e non discriminatoria tramite il servizio elettronico di idoneità, dandone notifica agli esclusi.

4. Solo gli operatori che hanno presentato un'offerta sono considerati offerenti interessati ai fini delle tutele di ricorso di cui alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

Articolo 39

(Svolgimento della procedura dinamica con criteri di selezione)

1. Gli operatori chiedono l'ammissione condividendo il proprio profilo digitale di idoneità. Il committente ammette gli operatori verificando il possesso dei criteri di selezione indicati nella sintesi pubblica iniziale.
2. Per ciascun affidamento specifico, il committente informa tutti gli operatori ammessi e li invita a manifestare interesse.
3. Scaduto il termine, il committente invita tutti coloro che hanno risposto a presentare offerta o a negoziare. In deroga a ciò, il committente può decidere di invitare solo una quota dei candidati sulla base di regole oggettive e non discriminatorie previamente rese note nella sintesi pubblica di gara.

Articolo 40

(Conclusione e aggiudicazione nella procedura dinamica)

1. I committenti valutano le offerte finali applicando i criteri di aggiudicazione ex articolo 98, stilano la graduatoria e aggiudicano il contratto agli operatori in regola con le verifiche sull'assenza di cause di esclusione, comunicando gli esiti a tutti i concorrenti.
2. Per ogni contratto stipulato nell'ambito del sistema dinamico, il committente pubblica una sintesi pubblica dei risultati ai sensi dell'articolo 110.

CAPO 4

Procedura di innovazione

Articolo 41

(Struttura e svolgimento della procedura di innovazione)

1. I committenti pubblici possono ricorrere alla procedura di innovazione per rispondere a una determinata sfida sociale.
2. La procedura si articola nelle seguenti fasi consecutive:
 - (a) definizione della sfida sociale e predisposizione del quadro di valutazione del valore (*value assessment framework*);
 - (b) avvio formale della procedura;
 - (c) selezione delle proposte di soluzioni innovative;
 - (d) sperimentazione, validazione e valutazione delle soluzioni proposte;
 - (e) aggiudicazione dell'appalto pubblico finale per l'acquisto e la diffusione commerciale della soluzione.
3. Il committente definisce la sfida sociale e stabilisce il quadro di valutazione del valore, identificando indicatori oggettivi di risultato e punteggi minimi necessari affinché le proposte possano avanzare nelle successive fasi procedurali.
4. Gli elementi del quadro di valutazione del valore tengono conto in particolare di:
 - (a) valore d'uso e di processo (feedback degli utenti e dei cittadini durante la sperimentazione);
 - (b) indicatori chiave di prestazione (efficienza operativa, sostenibilità, riduzione degli impatti ambientali, sicurezza, cybersicurezza);
 - (c) risparmi di spesa e convenienza economica rispetto alle soluzioni tradizionali presenti sul mercato.

Articolo 42

(Avvio della procedura di innovazione)

1. Prima di avviare la procedura, il committente svolge obbligatoriamente una **consultazione di mercato della durata minima di due mesi** (salvo motivate riduzioni).
2. Nella consultazione pubblica sono resi noti la descrizione preliminare della sfida sociale, il quadro provvisorio di valutazione e l'invito a formulare osservazioni.
3. Conclusa la consultazione, la procedura è bandita mediante sintesi pubblica di gara ex articolo 110, specificando i requisiti funzionali minimi, il quadro di valutazione definitivo, gli incentivi

economici previsti per la fase di test, i volumi d'acquisto attesi, gli schemi contrattuali e la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale ex articolo 64.

4. Qualsiasi operatore economico può presentare una proposta di soluzione innovativa.

Articolo 43

(Selezione delle proposte di soluzioni innovative)

1. La selezione delle proposte avviene in due fasi:

- **Fase 1:** verifica dell'assenza di motivi di esclusione, dell'eventuale possesso dei criteri di selezione e della conformità della proposta ai requisiti funzionali minimi;
- **Fase 2:** valutazione comparativa del merito della proposta (mediante audizioni o scambi scritti) fondata sul potenziale innovativo, sulla capacità di risolvere la sfida sociale e sulla fattibilità e scalabilità tecnica ed economica.

2. Gli operatori che conseguono il punteggio minimo prescritto accedono alla fase successiva di sperimentazione; il committente può fissare un numero massimo di ammessi purché lo indichi fin dall'inizio nei documenti di gara.

Articolo 44

(Sperimentazione, validazione e valutazione delle soluzioni innovative)

1. Gli operatori selezionati partecipano alla fase di prova e sperimentazione sul campo.

2. **La durata della fase di sperimentazione non può eccedere i due anni**, salvo motivate e comprovate esigenze tecniche.

3. L'attività include prove di laboratorio, collaudi in ambiente operativo reale, prototipi pilota, analisi dei rischi e raccolta dei giudizi degli utenti.

4. I compensi economici stabiliti per il raggiungimento dei vari stati di avanzamento della sperimentazione sono liquidati mediante **pagamenti anticipati (upfront)**.

5. Gli operatori possono affinare e perfezionare le proposte durante la fase di test per migliorarne le prestazioni.

6. All'esito della sperimentazione il committente redige una valutazione finale vincolante (pubblicata quale sintesi pubblica di risultato), che sancisce quali soluzioni hanno superato positivamente la validazione e sono ammesse all'acquisto commerciale.

Articolo 45

(Aggiudicazione del contratto pubblico per la diffusione commerciale della soluzione)

1. Il committente invita a negoziare gli operatori che hanno superato positivamente la fase di sperimentazione.

2. La descrizione della sfida sociale, i requisiti funzionali minimi e il quadro di valutazione non possono essere negoziati.

3. La negoziazione si concentra sulle condizioni commerciali di fornitura, diritti di sfruttamento, prezzi unitari, volumi di fornitura definitiva (entro i massimali dichiarati all'avvio), manutenzione, aggiornamenti ed equa ripartizione dei rischi operativi.

4. In caso di esito positivo delle trattative, **il committente affida direttamente l'appalto per la fornitura commerciale all'operatore o agli operatori selezionati**. L'affidamento contrattuale può intervenire **fino a cinque anni dopo** la pubblicazione dell'esito positivo della sperimentazione.

CAPO 5

Procedure e strumenti speciali

Articolo 46

(Contratti con pubblicazione della sola sintesi del risultato)

1. Nelle specifiche ipotesi tassative previste agli articoli 47 e 48, i committenti pubblici possono aggiudicare contratti richiedendo la prestazione direttamente a uno o più operatori determinati, **senza previa gara e senza preventiva pubblicazione del bando**, adempiendo all'obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione successiva di una sintesi pubblica del risultato ex articolo 110.

2. L'affidamento diretto rispetta i principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento.

Articolo 47

(Condizioni per l'uso della procedura con sola pubblicazione del risultato)

I committenti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 46 esclusivamente nei seguenti casi conformi agli impegni internazionali:

- (a) **Fornitore unico infungibile per assenza di alternative ragionevoli dovuta a:**
 - (i) creazione o acquisto di un'opera d'arte unica o di una rappresentazione artistica;
 - (ii) motivi tecnici oggettivi non imputabili a un artificioso restringimento dei parametri di gara;
 - (iii) tutela di diritti esclusivi, compresi i diritti di proprietà intellettuale;
 - (iv) tutela di interessi essenziali di sicurezza nazionale dell'Unione o dello Stato membro non tutelabili con misure meno invasive.
- (b) **Forniture specifiche concernenti:**
 - (i) consegne complementari effettuate dal fornitore originario (per un massimo di due anni) destinate al rinnovo o ampliamento parziale di impianti esistenti, ove il cambio di fornitore comporterebbe incompatibilità tecnica o costi sproporzionati;
 - (ii) merci quotate e acquistate su mercati regolamentati delle materie prime (*commodities*);
 - (iii) acquisti a condizioni particolarmente vantaggiose e a brevissimo termine scaturenti da liquidazioni, fallimenti o procedure concorsuali.
- (c) **Servizi specifici concernenti:**
 - (i) servizi amministrativi, sociali, culturali, congressuali o fieristici specificamente codificati (es. organizzazione eventi, mostre, festival, agenzie di stampa, produzioni televisive);
 - (ii) servizi alberghieri e di ristorazione/mensa specifici (mense scolastiche, catering, pasti a domicilio).

Articolo 48

(Urgenza, emergenze e crisi)

1. È consentito l'affidamento diretto ex articolo 46 qualora l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per il committente non consenta di rispettare i termini ordinari di gara.
2. La sussistenza dell'estrema urgenza si presume ope legis in caso di attivazione del quadro di emergenza per il mercato interno (*IMERA* ex Reg. UE 2024/2747), di attivazione dei meccanismi di emergenza sanitaria dell'Unione o in presenza di gravi minacce sanitarie transfrontaliere ex Reg. (UE) 2022/2371, ovvero in caso di dichiarazione formale di stato di crisi o emergenza da parte della Commissione, per tutta la durata dell'evento critico.

Articolo 49

(Elenchi di qualificazione per gli enti aggiudicatori)

1. Gli enti aggiudicatori nei settori speciali possono istituire e gestire un elenco di qualificazione di operatori economici, utilizzabile per l'aggiudicazione di singoli appalti.
2. L'esistenza dell'elenco è resa pubblica con apposito avviso ex articolo 110, garantendo che gli operatori possano chiedere l'iscrizione in qualsiasi momento.
3. I criteri di iscrizione e tenuta dell'elenco devono essere oggettivi e non discriminatori, e possono includere requisiti di esclusione, capacità tecnica e specifiche tecniche.
4. I contratti specifici sono aggiudicati invitando a presentare offerta gli operatori iscritti nell'elenco (o nella specifica categoria merceologica), procedendo con o senza negoziazione conformemente agli articoli 33 e 98, pubblicando la relativa sintesi di risultato.

TITOLO II

PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ESECUZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO 1

Appalti pubblici verdi (Green Public Procurement)

Articolo 50

(Appalti pubblici verdi)

1. Nell'acquisto di prodotti, servizi e lavori, i committenti pubblici possono tenere conto di considerazioni ambientali e climatiche volte a prevenire, ridurre o mitigare gli impatti negativi o a promuovere impatti positivi lungo l'intero ciclo di vita della prestazione rispetto a soluzioni alternative fungibili («appalti pubblici verdi»).
2. Le considerazioni ambientali concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Unione (articolo 5), tra cui:
 - (a) mitigazione dei cambiamenti climatici e riduzione delle emissioni climalteranti;

- (b) adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici;
- (c) uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- (d) transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia;
- (e) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- (f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

3. Tali elementi possono essere integrati in specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o clausole contrattuali di esecuzione, purché siano collegati all'oggetto del contratto ex articolo 90.

4. Il mero rispetto degli obblighi minimi di legge previsti a livello europeo o nazionale non costituisce di per sé appalto pubblico verde ai sensi del presente regolamento.

Articolo 51

(Economia circolare ed efficienza delle risorse)

I committenti pubblici possono prevedere specifiche, criteri o clausole di esecuzione volti a promuovere l'efficienza delle risorse e la circolarità lungo l'intero ciclo di vita dell'appalto. Tali prescrizioni possono riguardare durabilità, riparabilità, aggiornabilità, riutilizzabilità, contenuto di materia prima riciclata, uso di materie prime seconde, prevenzione dei rifiuti o l'acquisto di beni ricondizionati o usati. I committenti possono privilegiare modelli contrattuali circolari, quali il prodotto-come-servizio (*product-as-a-service*), il noleggio, la locazione finanziaria o la condivisione, in alternativa all'acquisizione della proprietà di nuovi beni.

Articolo 52

(Efficienza energetica)

1. I committenti pubblici acquistano **esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alto rendimento energetico**, salvo che ciò non risulti tecnicamente fattibile. A tal fine:

- (a) acquistano prodotti conformi ai criteri di etichettatura energetica di classe massima ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369;
- (b) acquistano prodotti conformi ai parametri di efficienza fissati dalle misure attuative di ecodesign;
- (c) impongono negli appalti di servizi che i prestatori utilizzino unicamente apparecchiature e prodotti ad alta efficienza energetica conformi ai punti (a) e (b);
- (d) nell'acquisto o nella nuova locazione di immobili, acquistano o locano unicamente edifici conformi ai criteri tecnici di mitigazione climatica stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 (Tassonomia UE), salvo che l'acquisto sia destinato a ristrutturazioni profonde, demolizioni o riguardi immobili di pregio storico o artistico vincolati.

2. Per i pacchetti di prodotti, i committenti possono richiedere che l'efficienza complessiva dell'intero pacchetto prevalga su quella dei singoli componenti, acquistando pacchetti appartenenti alla più alta classe energetica disponibile.

Articolo 53

(Appalti nel settore alimentare)

1. Nei contratti di fornitura alimentare o ristorazione, i committenti possono includere criteri di sostenibilità e qualità collegati all'oggetto dell'appalto.
2. Tali considerazioni possono riguardare:
 - (a) equità e trasparenza lungo la filiera agroalimentare, con particolare riguardo all'equa remunerazione dei produttori agricoli primari;
 - (b) organizzazione e logistica della catena di fornitura alimentare;
 - (c) metodi di produzione biologica e regimi di qualità certificata (DOP, IGP, indicazioni geografiche);
 - (d) valore nutrizionale, tutela della salute, freschezza e stagionalità dei prodotti;
 - (e) requisiti di benessere degli animali.

Articolo 54

(Requisiti obbligatori di acquisto verde per determinati prodotti)

1. Nell'acquistare categorie merceologiche o tecnologie contemplate dalla legislazione unionale di cui all'allegato VII, i committenti pubblici sono tenuti a prescrivere specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione ambientali adeguate a garantire un elevato livello di tutela ambientale e la decarbonizzazione.
2. Al fine di scongiurare la frammentazione del mercato interno e promuovere la domanda pubblica, la Commissione è delegata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 141 per definire specifiche caratteristiche ambientali obbligatorie per determinati gruppi merceologici.
3. I committenti possono derogare ai requisiti ambientali obbligatori unicamente se la fornitura può essere assicurata da un solo operatore senza alternative, oppure se l'applicazione comporterebbe costi palesemente sproporzionati o incompatibilità tecniche d'esercizio e manutenzione.

CAPO 2

Appalti pubblici socialmente responsabili

Articolo 55

(Appalti pubblici socialmente responsabili)

1. I committenti pubblici possono integrare negli appalti considerazioni di ordine sociale volte a generare impatti sociali positivi ovvero prevenire o mitigare impatti negativi lungo il ciclo di vita dell'opera, fornitura o servizio («appalti socialmente responsabili»).
2. Tali considerazioni perseguono gli obiettivi sociali dell'Unione, tra cui:
 - (a) inclusione sociale e inserimento lavorativo di persone con disabilità o lavoratori svantaggiati impiegati nell'esecuzione del contratto;
 - (b) creazione di posti di lavoro di qualità, rispetto della contrattazione collettiva e miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza, in particolare per i lavoratori vulnerabili;
 - (c) accessibilità per le persone con disabilità e progettazione universale (*design for all*);
 - (d) formazione, riqualificazione (*reskilling*) e aggiornamento (*upskilling*) del personale impiegato nell'appalto;

- (e) parità di genere, contrasto al divario retributivo e misure antidiscriminatorie sul luogo di lavoro;
 - (f) promozione dell'economia sociale e dell'edilizia residenziale pubblica a prezzi accessibili;
 - (g) tutela effettiva dei diritti umani lungo l'intera catena di fornitura dell'appalto.
3. I committenti traducono tali obiettivi in specifiche tecniche, requisiti di selezione, criteri di valutazione qualitativa dell'offerta o condizioni contrattuali di esecuzione, purché collegati all'oggetto del contratto ex articolo 90.
4. Il solo adempimento degli obblighi minimi di legge in materia di lavoro o dei contratti collettivi nazionali non integra, di per sé, appalto socialmente responsabile.

Articolo 56

(Accessibilità)

1. Per tutti gli appalti di beni, servizi e lavori destinati all'utilizzo da parte di persone fisiche (cittadini o dipendenti pubblici), i committenti pubblici **prescrivono obbligatoriamente requisiti di accessibilità per le persone con disabilità e adottano criteri di progettazione universale**, salvo casi eccezionali debitamente e formalmente motivati.
2. Per i prodotti e servizi contemplati dalla direttiva (UE) 2019/882 (Atto europeo sull'accessibilità), i requisiti tecnici di accessibilità sono definiti facendo espresso rinvio all'allegato I di tale direttiva.

Articolo 57

(Contratti riservati)

1. I committenti pubblici possono riservare il diritto di partecipazione a procedure di appalto (o a singoli lotti) a operatori economici o laboratori protetti il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o persone svantaggiate, a condizione che **almeno il 30% dei lavoratori dipendenti di tali strutture sia costituito da persone con disabilità o svantaggiate** e che ne siano pienamente salvaguardati i diritti del lavoro.
2. I committenti possono altresì riservare la partecipazione a gare relative a servizi sociali e assistenziali (elencati nell'allegato VI) a organizzazioni che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:
- (a) siano legalmente riconosciute come enti senza scopo di lucro (*non-profit*);
 - (b) abbiano quale finalità statutaria primaria la fornitura di servizi pubblici assistenziali di interesse generale;
 - (c) reinvestano per intero gli eventuali utili e avanzi di gestione nel perseguimento delle finalità istituzionali del servizio pubblico, senza distribuzione di dividendi.

Articolo 58

(Contratti per servizi sociali, sanitari ed educativi)

1. Per i contratti aventi ad oggetto i servizi sociali, sanitari, culturali ed educativi elencati nell'allegato VI, i committenti pubblici possono applicare le procedure semplificate previste dal

diritto nazionale, purché rispettino la parità di trattamento, la trasparenza e le prescrizioni del paragrafo 2.

2. Nell'affidamento di tali servizi, i committenti tengono conto della qualità, della continuità assistenziale, della prossimità, dell'accessibilità per le persone disabili, dell'accessibilità economica, del coinvolgimento degli utenti e della tutela del diritto all'autodeterminazione delle persone con disabilità conformemente alla Convenzione ONU (UNCPRD).

3. I committenti pubblicano la sintesi pubblica di aggiudicazione ex articolo 110 entro 20 giorni dalla stipula del contratto.

CAPO 3

Appalti pubblici di innovazione

Articolo 59

(Obiettivi di innovazione)

I committenti pubblici possono promuovere l'innovazione negli appalti perseguendo uno o più dei seguenti obiettivi:

- (a) favorire la commercializzazione e la diffusione sul mercato dei risultati della ricerca e innovazione dell'Unione, incentivando la partecipazione di start-up, scale-up e PMI innovative;
- (b) sviluppare mercati guida (*lead markets*) in settori strategici (tecnologie pulite, digitalizzazione, interoperabilità, soluzioni *open source*, sanità);
- (c) migliorare l'efficienza in termini di costi e le prestazioni qualitative rispetto ai beni o processi tradizionali esistenti.

Articolo 60

(Qualificazione dell'appalto di innovazione)

1. Un appalto è qualificato come appalto di innovazione nella sintesi pubblica di gara quando ha per oggetto l'acquisizione di una soluzione innovativa che presenta caratteristiche inedite o combinazioni migliorative rispetto a quanto reperibile su scala commerciale nel mercato rilevante.

2. L'appalto è sempre classificato come appalto pubblico di innovazione nelle sintesi pubbliche quando ha ad oggetto:

- (a) la fornitura di una soluzione sviluppata con successo a seguito della procedura di innovazione ex articolo 45;
- (b) l'acquisto mediante procedura aperta di una soluzione sviluppata a seguito di un appalto pre-commerciale di R&S.

Articolo 61

(Tecniche per perseguire l'innovazione)

1. Per stimolare l'innovazione, i committenti possono impiegare una o più delle seguenti modalità operative:

- (a) acquisire e valorizzare indicazioni emerse dalle consultazioni preliminari di mercato;
 - (b) privilegiare l'acquisto di soluzioni aperte (*open-source*);
 - (c) formulare le specifiche tecniche esclusivamente in termini di requisiti funzionali o ammettere espressamente varianti;
 - (d) limitare i criteri di selezione a quanto strettamente proporzionato, evitando requisiti sproporzionati di fatturato o esperienze pregresse;
 - (e) richiedere un piano o concetto di innovazione quale criterio qualitativo premiante dell'offerta;
 - (f) riservare lotti specifici all'innovazione con facoltà di acquisti incrementali successivi;
 - (g) raggruppare progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione in contratti integrati pluriennali;
 - (h) aggregare la domanda tra più committenti ripartendo le fasi di collaudo e validazione;
 - (i) consentire sperimentazioni, prove pilota e investimenti evolutivi nel corso dell'appalto.
2. Tali tecniche possono assumere la forma di specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di valutazione del miglior rapporto qualità-prezzo o condizioni contrattuali di esecuzione.

Articolo 62

(Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Nei documenti di gara i committenti precisano chiaramente l'assetto dei diritti di proprietà intellettuale applicabile all'esecuzione del contratto.
2. Le informazioni devono consentire agli operatori di valutare con certezza i diritti da cedere, licenziare o riservare ai fini della formulazione dell'offerta.
3. La stima del valore contrattuale ex articolo 32 tiene conto del valore economico attribuito alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 63

(Concessione di licenze d'uso)

1. L'appaltatore concede al committente pubblico licenze d'uso non esclusive, adeguate e sufficienti per il tempo necessario a consentire la piena utilizzazione, gestione, manutenzione e valorizzazione dei beni, servizi o opere forniti.

Le licenze comprendono sia i diritti preesistenti (*background*) detenuti dall'operatore sia i diritti scaturenti dall'esecuzione del contratto (*foreground*).

2. La licenza autorizza il committente (direttamente o tramite terzi incaricati) a usare, riprodurre, adattare, configurare, mantenere, correggere e aggiornare i prodotti e i risultati per la loro destinazione funzionale.

Articolo 64

(Limiti al trasferimento della titolarità)

1. La proprietà intellettuale preesistente dell'operatore economico (inclusi codici software, piattaforme, metodologie, algoritmi) **resta di proprietà esclusiva dell'operatore economico** e non può essere oggetto di obblighi di cessione della titolarità a favore del committente.

2. In via eccezionale, il committente può esigere il trasferimento della titolarità dei diritti preesistenti qualora ciò sia strettamente necessario all'esercizio e manutenzione dell'opera (segnatamente nel caso di infrastrutture critiche), dandone congrua e non discriminatoria motivazione nel bando.
3. Per i diritti scaturenti dall'esecuzione del contratto, il committente disciplina l'allocazione delle quote di titolarità nel disciplinare di gara.
4. **Nelle procedure di innovazione, gli operatori economici mantengono la piena titolarità dei diritti di proprietà intellettuale generati durante la procedura**, salvo che motivi imperativi di interesse pubblico (quali la sicurezza nazionale o il contrasto a situazioni di dipendenza tecnologica / *lock-in*) impongano una diversa ripartizione espressamente pattuita.

Articolo 65

(Modellazione informativa per le costruzioni - BIM)

1. Per gli appalti pubblici di lavori di importo stimato **pari o superiore a 25.000.000 EUR**, i committenti pubblici **prescrivono obbligatoriamente l'uso di metodologie e strumenti elettronici di modellazione informativa per le costruzioni (BIM)** nell'esecuzione dell'opera.
2. Per BIM si intende la metodologia digitale basata su processi collaborativi e formati interoperabili aperti, preposta alla creazione, gestione e condivisione di dati strutturati sull'opera lungo il suo intero ciclo di vita.
3. In deroga al paragrafo 1, i committenti possono:
 - (a) limitare l'uso del BIM a talune categorie di esecutori o a determinati lotti, qualora l'applicazione totale risulti sproporzionata e non necessaria per l'opera;
 - (b) escludere o limitare l'obbligo del BIM per ragioni attinenti alla sicurezza o alla difesa nazionale.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 141 per **ridurre la soglia di 25 milioni di euro** in funzione della progressiva maturità e diffusione del BIM nel mercato delle costruzioni.

CAPO 4

Sicurezza e resilienza

Articolo 66

(Considerazioni di sicurezza negli appalti pubblici)

1. I committenti pubblici adottano misure adeguate, in aggiunta a quelle prescritte o imposte da altra legislazione dell'Unione, ove pertinenti, in qualsiasi fase della procedura di appalto — dalla pianificazione e consultazione di mercato fino all'aggiudicazione e all'esecuzione del contratto —, per garantire la tutela degli interessi di sicurezza e ordine pubblico dell'Unione o di uno o più Stati membri per qualsiasi procedura individuata come presentante o comportante un rischio per la sicurezza o l'ordine pubblico. Il presente capo fa salvi gli altri requisiti stabiliti dalla pertinente legislazione dell'Unione.

2. Gli interessi di sicurezza e ordine pubblico dell'Unione o di uno Stato membro pertinenti per un determinato appalto possono includere, a titolo non esaustivo, i seguenti aspetti:

- (a) la protezione delle infrastrutture critiche, delle infrastrutture strategiche a duplice uso individuate dagli Stati membri conformemente all'articolo 33 del regolamento sulla mobilità militare, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare, delle catene di approvvigionamento critiche, delle tecnologie critiche o dei servizi essenziali, la resilienza contro minacce fisiche, informatiche o ibride, e la prevenzione e protezione contro i rischi di qualsiasi interruzione, anche dovuta a dipendenze strategiche dannose da fornitori di paesi terzi;
- (b) la prevenzione di spionaggio, sabotaggio o fuga di tecnologie;
- (c) la preparazione alle crisi, compresa la continuità operativa e la pianificazione di emergenza per interruzioni dovute a catastrofi naturali, instabilità geopolitica, pandemie o attacchi informatici;
- (d) la prevenzione di altre interferenze dannose, compresa l'influenza di paesi terzi e di soggetti controllati da Stati terzi;
- (e) la cybersicurezza di sistemi, reti e dati trattati;
- (f) la protezione di informazioni classificate, dati sensibili, attività di ricerca o proprietà intellettuale da accessi non autorizzati o trasferimenti illeciti;
- (g) la salvaguardia della salute pubblica, compresi servizi sanitari autosufficienti e pronti alle crisi;
- (h) la resilienza a perturbazioni connesse al clima.

3. I rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico in un appalto pubblico possono scaturire in particolare da:

- (a) l'oggetto del contratto, quali:
 - (i) la sensibilità dei beni coinvolti o da sviluppare durante la sua esecuzione;
 - (ii) l'accesso a dati sensibili e la loro gestione;
 - (iii) la dipendenza critica o il rischio di dipendenza critica da un numero limitato di fornitori, beni, servizi o tecnologie di paesi terzi;
 - (iv) i rischi connessi all'accesso a infrastrutture critiche, a infrastrutture strategiche a duplice uso individuate dagli Stati membri conformemente all'articolo 33 del regolamento sulla mobilità militare, a strutture di ricerca, a sistemi informatici o a materiali critici;
 - (v) la natura a duplice uso delle tecnologie, dei lavori, dei beni o dei servizi appaltati;
 - (vi) la natura degli interessi pubblici sottesi e le potenziali conseguenze di un malfunzionamento o di un difetto di prestazione, quali danni all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla stabilità economica, alla sicurezza sanitaria o ai diritti fondamentali;
- (b) le caratteristiche degli operatori economici, quali:
 - (i) assetti proprietari, di controllo o di finanziamento che comportino rischi di indebita interferenza o influenza;
 - (ii) precedenti in materia di sicurezza, comprese violazioni pregresse, inosservanza di standard di sicurezza o esclusioni da altre procedure di gara per motivi di sicurezza;
 - (iii) la capacità di soddisfare i requisiti applicabili in materia di nulla osta di sicurezza, vaglio del personale o sicurezza delle informazioni;
 - (iv) l'esposizione a normative di paesi terzi che possano imporre la divulgazione di informazioni sensibili o interferire con l'esecuzione dell'appalto.

4. I committenti pubblici specificano nel dettaglio dell'appalto, nella misura del possibile e in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, misure idonee che siano proporzionate ai rischi di cui al paragrafo 3 e non discriminatorie. Tali misure possono essere attuate, in particolare, mediante:

- (a) specifiche tecniche, quali standard di sicurezza obbligatori, certificazioni, obblighi di vaglio o nulla osta di sicurezza per il personale, o requisiti di gestione e garanzia del rischio;

- (b) criteri di aggiudicazione, quali la valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza degli offerenti, degli standard di conformità alla sicurezza, della capacità di risposta agli incidenti, della sicurezza della catena di approvvigionamento;
- (c) condizioni di esecuzione contrattuale, quali controlli di sicurezza sui fornitori tramite audit, ispezioni o verifiche documentali e l'adozione di misure correttive in caso di violazione, comprese disposizioni sul subappalto, sulla notifica dei cambi di assetto proprietario e sulla protezione delle informazioni classificate o sensibili;
- (d) criteri di selezione, ove giustificato, quali il possesso di abilitazioni di sicurezza o l'obbligo per gli offerenti di dimostrare l'assenza di rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico ai sensi del paragrafo 3, lettera (b), fermo restando quanto previsto all'articolo 26;
- (e) in deroga all'articolo 34, paragrafo 2, l'invito a presentare un'offerta nella procedura di cui all'articolo 34 rivolto unicamente agli operatori economici che soddisfano specifici requisiti oggettivi e non discriminatori in materia di sicurezza, purché il committente abbia indicato tale intenzione e i requisiti applicabili nella sintesi pubblica di gara per l'appalto in questione.

I committenti pubblici possono altresì indicare nel dettaglio dell'appalto le misure di sicurezza che intendono adottare qualora insorgano rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico durante la procedura.

5. I committenti pubblici escludono in qualsiasi momento della procedura un operatore economico dalla partecipazione qualora l'operatore sia stato identificato come fornitore ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) XXXX/XXX [proposta CSA2] in relazione alla fornitura di componenti TIC o di prodotti che contengono componenti TIC destinati a essere impiegati in risorse TIC chiave identificate a norma di tale regolamento.

6. Qualora vi siano elementi attestanti che divergenze nelle misure nazionali incidono sul funzionamento del mercato interno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 141 per integrare il presente regolamento stabilendo specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o clausole contrattuali di esecuzione obbligatorie per specifiche categorie di beni, servizi o lavori, laddove tali elementi rispondano a un interesse specifico accertato di sicurezza e ordine pubblico dell'Unione.

Articolo 67

(Misure di sicurezza durante l'esecuzione del contratto)

1. Fatto salvo il diritto contrattuale degli Stati membri, il committente pubblico può risolvere il contratto, in tutto o in parte, qualora accerti che l'appaltatore ha ommesso di conformarsi alle misure o agli obblighi volti a prevenire o mitigare i rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico, oppure qualora un rischio per la sicurezza o l'ordine pubblico si sia concretizzato o sia suscettibile di concretizzarsi. Alle medesime condizioni, il committente può escludere determinati operatori economici durante l'esecuzione del contratto.

2. La risoluzione e l'esclusione ai sensi del presente articolo devono essere proporzionate all'entità del rischio per la sicurezza o l'ordine pubblico. Prima di risolvere il contratto o escludere un operatore, il committente pubblico redige una valutazione scritta, prendendo in considerazione in particolare:

- (a) la gravità del rischio per la sicurezza o l'ordine pubblico;
- (b) l'impatto della risoluzione sull'erogazione dei servizi pubblici;

- (c) misure alternative di mitigazione, quali modifiche contrattuali o controlli rafforzati.
- 3. Salvo che ciò sia giustificato dalla gravità dei rischi, dall'imminenza della minaccia o qualora la comunicazione possa aggravare il rischio, il committente notifica per iscritto all'appaltatore l'intenzione di risolvere il contratto o disporre l'esclusione, specificando:
 - (a) i motivi della risoluzione o dell'esclusione;
 - (b) i fatti e gli elementi probatori a sostegno della decisione, ad eccezione delle informazioni classificate;
 - (c) la data proposta per l'efficacia della risoluzione o dell'esclusione.
- 4. L'appaltatore dispone di un termine congruo, fissato dal committente pubblico e **non inferiore ad almeno dieci giorni di calendario**, per presentare osservazioni sui motivi di risoluzione o esclusione e proporre azioni correttive. Il committente può ridurre tale termine in caso di urgenza.
- 5. L'appaltatore collabora con il committente pubblico per mettere in sicurezza o trasferire dati, documenti o beni connessi al contratto e garantire la continuità dei servizi essenziali fino a quando la risoluzione non produca i suoi effetti.

Articolo 68

(Cybersicurezza)

1. Qualora i prodotti con elementi digitali rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/2847, gli Stati membri assicurano che la conformità ai requisiti essenziali di cybersicurezza di cui all'allegato I di tale regolamento, compresa la capacità dei fabbricanti di gestire efficacemente le vulnerabilità, sia presa in considerazione nelle procedure di appalto.
2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri assoggettino i prodotti con elementi digitali a requisiti supplementari di cybersicurezza per l'acquisto o l'utilizzo di tali prodotti per scopi specifici, compreso il caso in cui siano acquistati o impiegati a fini di sicurezza nazionale o di difesa, purché tali requisiti siano coerenti con gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e risultino necessari e proporzionati al raggiungimento di tali scopi.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 e fatta salva la direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) ove applicabile, i committenti pubblici possono specificare nel dettaglio dell'appalto requisiti di cybersicurezza per i lavori, le forniture o i servizi da acquistare, prevedendo specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o condizioni contrattuali di esecuzione collegati all'oggetto del contratto e conformi a trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Articolo 69

(Resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento per enti o infrastrutture critiche)

1. Qualora un contratto pubblico debba essere eseguito per un committente identificato dallo Stato membro competente quale soggetto critico a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2557, il committente include nel dettaglio dell'appalto, ove pertinente, requisiti relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla resilienza economica, fisica e geopolitica, nonché alla trasparenza e sostenibilità delle catene di fornitura per le prestazioni richieste. Tali requisiti si basano, ove opportuno, sui rischi individuati mediante la valutazione del rischio condotta ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/2557.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1 possono assumere la forma di specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o clausole contrattuali di esecuzione, devono essere collegati all'oggetto dell'appalto e conformi ai principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

3. I committenti pubblici possono, tra l'altro, esigere che l'offerta contenga, o che il contratto preveda, uno o più dei seguenti elementi:

- (a) la diversificazione della catena di approvvigionamento, compreso il ricorso a fonti multiple, la diversificazione geografica della produzione o la limitazione della dipendenza da un singolo paese terzo o da un singolo operatore di un paese terzo;
- (b) sicurezza e continuità delle forniture, comprese:
 - (i) certificazioni o documenti comprovanti che l'organizzazione e la localizzazione della catena di approvvigionamento dell'offerente consentono di rispettare i requisiti di sicurezza dell'approvvigionamento stabiliti nei documenti di gara;
 - (ii) l'impegno a garantire che eventuali modifiche della filiera durante l'esecuzione del contratto non pregiudichino tali requisiti;
 - (iii) obblighi di stoccaggio scorte all'interno del territorio dell'Unione;
 - (iv) piani di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro (*disaster recovery*);
 - (v) l'impegno dell'offerente a fornire, secondo termini e condizioni da concordare, i mezzi necessari per la prosecuzione della produzione o fornitura di pezzi di ricambio, componenti, assiemi, aggiornamenti software o apparecchiature di collaudo nel caso in cui non sia più in grado di assicurarne la fornitura direttamente;
- (c) preparazione alle crisi e capacità di aumento rapido della produzione (*surge capacity*), compresi:
 - (i) l'impegno dell'offerente a istituire e mantenere la capacità produttiva necessaria a fronteggiare fabbisogni addizionali derivanti da una crisi;
 - (ii) piani di preparazione alle crisi, formazione obbligatoria del personale chiave e notifica immediata degli incidenti al committente;
- (d) trasparenza e tracciabilità della catena di fornitura proporzionate all'importanza del contratto e ai rischi correlati;
- (e) l'obbligo per i prestatori di servizi di segnalare a tutti i committenti interessati qualsiasi potenziale duplicazione vincolante di capacità operative o servizi prima di accettare commesse contrastanti;
- (f) clausole di adesione flessibile, che consentano ad altri committenti pubblici di aderire al contratto senza alterarne l'oggetto sostanziale o quantitativo.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 141 per stabilire specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione obbligatorie in materia di resilienza, sicurezza dell'approvvigionamento e trasparenza della filiera per specifiche categorie merceologiche in cui sia stata accertata una dipendenza critica, un rischio sistemico o una dimensione connessa a infrastrutture critiche.

5. Il presente articolo fa salvi i requisiti di sicurezza dell'approvvigionamento previsti da altra legislazione dell'Unione, in particolare dai regolamenti (UE) 2019/1242 e (UE) 2024/1735.

CAPO 5

Preferenza europea

Articolo 70

(Operatori economici, beni, servizi o lavori coperti)

1. Un operatore economico è considerato **«coperto»** ai fini del presente regolamento qualora abbia la propria origine, determinata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, in:

- (a) un paese terzo parte dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (GPA), a condizione che l'appalto in questione rientri nell'ambito degli impegni assunti dall'Unione nel quadro di tale accordo, tenendo conto dei pertinenti allegati;
 - (b) un paese terzo che ha concluso un accordo commerciale bilaterale o multilaterale con l'Unione, alle condizioni stabilite in tale accordo, purché l'appalto in questione rientri nell'ambito degli impegni dell'Unione assunti in tale accordo;
 - (c) un paese terzo che ha concluso con l'Unione un accordo che istituisce un'unione doganale, alle condizioni stabilite in tale accordo, purché l'appalto rientri negli impegni assunti in materia di appalti.
2. Beni, servizi o lavori sono considerati «**coperti**» ai fini del presente regolamento qualora la loro origine, determinata a norma dell'articolo 74, paragrafi 2, 3 e 4, sia situata in:
- (a) un paese terzo parte del GPA, purché l'appalto in oggetto rientri negli impegni unionali ivi stabiliti;
 - (b) un paese terzo firmatario di un accordo commerciale bilaterale o multilaterale con l'Unione contenente impegni in materia di appalti, purché l'affidamento vi rientri;
 - (c) un paese terzo firmatario di un'unione doganale con l'Unione, purché l'appalto rientri negli impegni applicabili.

Articolo 71

(Determinazione dell'ambito di copertura)

1. La Commissione istituisce e rende accessibile gratuitamente uno strumento informatico online accessibile al pubblico che illustra, in modo esaustivo e aggiornato, gli impegni internazionali dell'Unione in materia di appalti pubblici di cui all'articolo 70.
2. I committenti pubblici determinano, per ciascuna procedura di gara, quali operatori economici, beni, servizi e lavori siano coperti a norma dell'articolo 70 basandosi sugli accordi internazionali applicabili risultanti dallo strumento online per i parametri inseriti (tipologia di committente, oggetto e valore stimato rispetto alle soglie).
3. La Commissione provvede al costante aggiornamento dello strumento online inserendovi le decisioni unionali di esclusione totale o parziale di paesi terzi e le misure adottate ai sensi degli articoli 72 e 75.

Articolo 72

(Restrizioni per operatori, beni, servizi o lavori precedentemente coperti)

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 141 per modificare l'articolo 70 stabilendo che gli operatori economici coperti di determinati paesi terzi, o tutti o taluni beni, servizi o lavori da essi provenienti, non siano più considerati come coperti qualora:
 - (a) la Commissione abbia accertato, sulla base di un'analisi fattuale di accesso al mercato, che il paese d'origine non garantisce il trattamento nazionale agli operatori, beni, servizi o lavori dell'Unione, in violazione degli impegni internazionali assunti;

- (b) l'esclusione sia giustificata dall'esigenza di evitare dipendenze o sviluppi che possano minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione per i beni o servizi in parola;
 - (c) la restrizione sia giustificata in base a qualsiasi altra clausola di salvaguardia prevista dall'accordo applicabile, in particolare per la tutela di interessi di sicurezza economica.
2. Gli Stati membri e le parti interessate possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione segnalazioni sull'esistenza di tali situazioni.

Articolo 73

(Requisiti di preferenza europea)

1. I committenti pubblici possono:
 - **(a) limitare la partecipazione alla gara unicamente a operatori economici e subappaltatori originari dell'Unione e a quelli coperti da accordi internazionali**, ovvero, nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, a formazioni composte esclusivamente da operatori unionali o coperti, oppure a formazioni in cui la maggioranza dei membri sia unionale o coperta;
 - **(b) escludere un'offerta nel corso della procedura qualora non sia presentata da operatori economici, raggruppamenti e relativi subappaltatori unionali o coperti** ai sensi della lettera (a).
2. I committenti pubblici possono altresì adottare una o più delle seguenti misure:
 - (a) prescrivere che i beni, i servizi e i lavori offerti siano di origine unionale o coperta, per l'intero contratto, per una determinata quota percentuale, o per specifici componenti essenziali;
 - (b) applicare, ai soli fini della valutazione e graduatoria delle offerte nella fase di aggiudicazione (senza incidere sul prezzo effettivamente dovuto ai sensi del contratto), **una riduzione percentuale del prezzo dell'offerta o l'attribuzione di un punteggio premiale aggiuntivo**, qualora:
 - (i) l'offerta sia presentata unicamente da operatori e subappaltatori unionali o coperti (o da raggruppamenti a maggioranza unionale/coperta); oppure
 - (ii) l'offerta contenga una quota percentuale più elevata di beni, servizi o lavori unionali o coperti rispetto alle altre offerte concorrenti;
 - **(c) respingere un'offerta qualora il valore dei beni, servizi o lavori unionali o coperti in essa contenuti sia inferiore al 50% del valore totale stimato dell'offerta medesima.**
3. Le misure di preferenza europea di cui al paragrafo 2 possono essere applicate unicamente se sono state espressamente e chiaramente indicate dal committente nella sintesi pubblica di gara, specificando le quote minime richieste, i punteggi premiali o le percentuali di riduzione fittizia del prezzo applicate nella graduatoria.
4. I committenti pubblici informano l'Autorità Nazionale di Coordinamento di cui all'articolo 138 in caso di indizi di elusione delle misure del presente articolo; l'Autorità ne informa la Commissione qualora emergano criticità sistemiche.

Articolo 74

(Regole di origine)

L'origine degli operatori economici e dei subappaltatori è determinata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1031 (regolamento sullo strumento per gli appalti internazionali - IPI).

1. L'origine delle merci è determinata in conformità al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione).

2. L'origine dei servizi è determinata in base all'origine dell'operatore economico o del subappaltatore che presta il servizio.

3. L'origine complessiva dei lavori è determinata in base all'origine dell'operatore economico o del subappaltatore che li realizza; per i requisiti di preferenza europea, i committenti possono determinare separatamente l'origine dei beni e materiali incorporati nelle opere a norma del paragrafo 2.

Articolo 75

(Restrizioni obbligatorie a livello unionale per soggetti non coperti)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 141 per modificare l'articolo 73 rendendo obbligatoria per i committenti pubblici l'applicazione di talune misure di preferenza europea o di esclusione nei confronti di operatori, subappaltatori, beni o servizi di paesi terzi non coperti, qualora ciò sia necessario nell'interesse strategico dell'Unione.

Articolo 76

(Eccezioni all'applicazione della preferenza europea)

I committenti pubblici possono decidere di non applicare i requisiti di preferenza europea (compresi quelli resi obbligatori a livello unionale ex articolo 75) qualora:

- (a) il contratto sia affidato in regime di emergenza o crisi ai sensi dell'articolo 48;
- (b) i prodotti o servizi necessari possano essere forniti esclusivamente da un operatore non coperto e non sussista alcuna alternativa o sostituto ragionevole sul mercato;
- (c) non sia stata presentata alcuna offerta idonea o domanda di partecipazione, compreso il caso di una procedura simile indetta dal medesimo committente nel biennio precedente;
- (d) l'applicazione dei requisiti obbligherebbe il committente ad acquistare beni, servizi o lavori a costi sproporzionati.

Articolo 77

(Preferenza europea nella legislazione settoriale dell'Unione)

Qualora atti legislativi dell'Unione contengano disposizioni che limitano o condizionano la partecipazione a gare d'appalto o accordano preferenze in base all'origine, si applicano le norme del presente capo, salvo che la specifica normativa settoriale disponga diversamente come *lex specialis*.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

CAPO 1

Contratti esclusi e contratti misti

Articolo 78

(Appalti di difesa e sicurezza)

1. Il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici il cui oggetto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, compresi i contratti al di sotto delle soglie ivi previste e quelli ai quali tale direttiva non si applica ai sensi degli articoli 12 o 13 della stessa.
2. Il regolamento non si applica agli appalti non esentati ai sensi del paragrafo 1 nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno restrittive (come quelle di cui al capo 4 del titolo II o obblighi di riservatezza delle informazioni).
3. In conformità all'articolo 346, paragrafo 1, lettera (a), del Trattato, il regolamento non si applica qualora la sua esecuzione costringa lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza.
4. Quando l'appalto è dichiarato segreto o deve essere accompagnato da speciali misure di sicurezza secondo le norme nazionali, il presente regolamento non si applica ove sia accertato che gli interessi di sicurezza non possono essere tutelati con misure ordinarie.

Articolo 79

(Esclusione degli appalti di servizi di ricerca e sviluppo)

1. Il presente regolamento non si applica agli appalti aventi per oggetto **esclusivamente servizi di ricerca e sviluppo** ai sensi dell'articolo 6, punto 16.
2. Tale esclusione non opera per i contratti che, oltre ai servizi di ricerca e sviluppo, includono altre prestazioni soggette al regolamento, in particolare le fasi di sperimentazione e validazione all'interno della procedura di innovazione di cui agli articoli da 41 a 45, ovvero qualora la ricerca sia integrata quale tecnica di innovazione ex articolo 61.

Articolo 80

(Contratti affidati a soggetti controllati - In house providing)

1. Il presente regolamento non si applica ai contratti pubblici affidati da un committente pubblico a una persona giuridica di diritto pubblico o privato qualora, al momento dell'aggiudicazione, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) il committente pubblico esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata (tale controllo può essere esercitato anche per il tramite di altra persona giuridica controllata allo stesso modo);
 - (b) **oltre l'80% delle attività** della persona giuridica controllata è svolto nell'adempimento di compiti ad essa affidati dal committente pubblico controllante o da altre persone giuridiche da esso controllate; e
 - (c) **non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati** nella persona giuridica controllata, a eccezione di forme di partecipazione non di controllo e non di blocco prescritte da

disposizioni legislative nazionali, in conformità ai Trattati, che non esercitano un'influenza determinante sul soggetto controllato.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì qualora la persona giuridica controllata affidi un appalto al committente controllante (*in house inverso*) o ad altra entità controllata dal medesimo committente (*in house orizzontale*), purché non vi sia partecipazione diretta di capitali privati nell'aggiudicatario.

3. Il regolamento non si applica neppure all'affidamento da parte di un committente a una persona giuridica su cui sia esercitato un **controllo analogo congiunto** con altri committenti pubblici, a condizione che:

- (a) gli organi decisionali della controllata siano composti da rappresentanti di tutti i committenti partecipanti;
- (b) tali committenti esercitino congiuntamente un'influenza decisiva su obiettivi e decisioni;
- (c) la controllata non persegua interessi contrari a quelli dei committenti partecipanti;
- (d) oltre l'80% dell'attività sia svolto a favore dei committenti controllanti;
- (e) non vi sia partecipazione diretta di capitali privati che eserciti un'influenza determinante.

4. La percentuale dell'80% dell'attività è determinata in base al fatturato totale medio degli ultimi tre anni precedenti l'affidamento, o mediante parametri oggettivi alternativi (costi sostenuti) se il fatturato non è rappresentativo.

5. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali più restrittive in materia di affidamenti in house.

6. L'esclusione non opera qualora il contratto debba essere interamente subappaltato a terzi senza gara.

Articolo 81

(Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici - Accordi pubblico-pubblici)

1. Il presente regolamento non si applica ai contratti conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, anche qualora operino nei settori di cui agli articoli da 12 a 18, qualora, all'atto dell'affidamento:

- (a) il contratto istituisca o attui una cooperazione finalizzata ad assicurare che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi comuni delle parti;
- (b) l'attuazione di tale cooperazione sia retta unicamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- (c) le amministrazioni partecipanti svolgano sul mercato aperto **meno del 20% delle attività** oggetto della cooperazione.

2. La cooperazione richiede un'effettiva collaborazione tra le parti mediante contributi reali (identici o complementari) e non può ridursi a una mera ripartizione o compensazione di costi finanziari.

3. L'esclusione decade ove le prestazioni debbano essere interamente subappaltate a terzi senza gara.

Articolo 82

(Cooperazione amministrativa locale e regionale)

1. Il regolamento non si applica quando le autorità locali o regionali si affidano reciprocamente compiti istituzionali o utilizzano risorse proprie condivise, anche a fronte di un rimborso spese, purché il compito sia svolto con mezzi e personale propri.

2. Per autorità locali e regionali si intendono i livelli territoriali corrispondenti alla classificazione NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3 o unità amministrative minori.

Articolo 83

(Appalti aggiudicati a imprese collegate nei settori speciali)

1. Il regolamento non si applica agli appalti aggiudicati da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata, o da una joint venture a un'impresa collegata a uno dei suoi partecipanti.
2. L'esclusione si applica a condizione che **almeno l'80% del fatturato totale medio** realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni derivi dalla fornitura di servizi, forniture o lavori all'ente aggiudicatore o ad altre imprese collegate.
3. Per «impresa collegata» si intende un'impresa i cui conti annuali siano consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE o che sia soggetta, direttamente o indirettamente, a un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 84

(Appalti aggiudicati a una joint venture)

Il regolamento non si applica agli appalti affidati da una joint venture costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività di cui agli articoli da 12 a 18 a uno dei partecipanti, purché la joint venture sia stata costituita per una durata di almeno tre anni e l'atto costitutivo preveda che gli enti fondatori ne facciano parte per un pari periodo.

Articolo 85

(Altre esclusioni specifiche)

1. Il presente regolamento non si applica a:
 - (a) contratti di servizi attribuiti a un altro committente sulla base di un diritto esclusivo sancito da leggi o regolamenti compatibili con il Trattato;
 - (b) contratti finalizzati a consentire la messa a disposizione o l'esercizio di reti pubbliche di telecomunicazione o la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
 - (c) contratti disciplinati da regole procedurali internazionali diverse, stabilite da accordi internazionali o da istituzioni finanziarie internazionali;
 - (d) contratti per l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili;
 - (e) acquisto, sviluppo e coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi;
 - (f) servizi legali che richiedono l'abilitazione al patrocinio legale (rappresentanza giudiziale contenziosa) e servizi notarili;
 - (g) servizi di arbitrato e conciliazione;
 - (h) servizi finanziari connessi all'emissione, vendita, acquisto o trasferimento di titoli o strumenti finanziari, operazioni con il MES e servizi di banche centrali;
 - (i) servizi di stima e valutazione per la risoluzione bancaria;
 - (j) sovvenzioni, prestiti e finanziamenti pubblici;
 - (k) servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione incendi prestati da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro (esclusi i servizi di trasporto in ambulanza di pazienti);

- (l) servizi per campagne elettorali e politiche affidati da partiti politici nel contesto di consultazioni elettorali;
 - (m) contratti di lavoro dipendente;
 - (n) servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana rientranti nel regolamento (CE) n. 1370/2007.
2. Nei settori speciali, sono altresì esclusi i contratti per l'acquisto di acqua da parte di enti idrici, l'acquisto di energia o combustibili per la produzione energetica, e i contratti per la rivendita o locazione a terzi in regime di libera concorrenza.

Articolo 86

(Appalti misti comportanti aspetti di difesa e sicurezza)

1. Quando l'appalto ha ad oggetto prestazioni in parte soggette al presente regolamento e in parte all'articolo 346 del Trattato o alla direttiva 2009/81/CE, se le parti sono oggettivamente separabili il committente può aggiudicare contratti distinti o un contratto unico.
2. Se aggiudica un contratto unico, la presenza di prestazioni rientranti nell'articolo 346 del TFUE consente di non applicare il presente regolamento per l'intero appalto; se comprende aspetti della direttiva 2009/81/CE, l'appalto può essere aggiudicato ai sensi di tale direttiva.
3. Qualora le diverse parti siano oggettivamente non separabili, l'intero contratto può essere aggiudicato senza applicare il presente regolamento qualora contenga elementi coperti dall'articolo 346 del Trattato, o ai sensi della direttiva 2009/81/CE negli altri casi.

Articolo 87

(Altri appalti misti)

1. I contratti che combinano lavori, servizi o forniture, ovvero attività rientranti nei settori speciali, sono aggiudicati in base alla disciplina applicabile alla prestazione che caratterizza l'oggetto principale del contratto.
2. Negli appalti misti comprendenti servizi sociali o sanitari (articolo 58) e altri servizi o forniture, la disciplina applicabile è determinata dalla prestazione che presenta il valore economico stimato più elevato.

CAPO 2

Oggetto del contratto e mezzi di prova

Articolo 88

(Specifiche tecniche)

1. I committenti definiscono nel dettaglio dell'appalto le specifiche tecniche in termini oggettivi, chiari e misurabili, in modo da consentire agli operatori di identificare l'oggetto del contratto e al committente di valutarne la conformità.
2. Le specifiche possono riguardare processi di produzione e aspetti strategici (verdi, sociali, innovativi), purché collegati all'oggetto dell'appalto a norma dell'articolo 90.

3. **Le specifiche tecniche devono descrivere le prestazioni in termini di requisiti funzionali**, indicando le prestazioni attese senza prescrivere disegni, brevetti o soluzioni tecniche fisse.
4. Il committente può derogare alla formulazione funzionale facendo riferimento, in ordine di preferenza, a:
- (a) norme armonizzate unionali e specifiche comuni;
 - (b) norme europee;
 - (c) valutazioni tecniche europee;
 - (d) norme internazionali;
 - (e) altri documenti tecnici europei;
 - (f) in mancanza, norme nazionali, accompagnate sempre dalla dicitura «**o equivalente**».
5. È vietato menzionare marchi, brevetti, fabbricazioni o origini determinate che favoriscano o eliminino talune imprese o prodotti. Il riferimento eccezionale a marchi è consentito solo in caso di impossibilità oggettiva di descrivere la prestazione altrimenti, ed è sempre integrato dalla menzione «o equivalente».
6. L'offerta non può essere respinta per non conformità alla norma richiamata se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che la propria soluzione rispetta in modo equivalente i requisiti prescritti.

Articolo 89

(Varianti)

1. Se il committente non formula le specifiche tecniche unicamente sotto forma di requisiti funzionali, valuta l'opportunità di autorizzare varianti. Per «variante» si intende un'offerta che si discosta parzialmente dalle specifiche tecniche offrendo una soluzione alternativa idonea a soddisfare i fabbisogni della stazione appaltante.
2. Il committente indica espressamente nei documenti di gara se ammette varianti; se non le ammette, ne espone le ragioni principali. Le varianti devono rispettare i requisiti minimi prestazionali prescritti e sono valutate con i medesimi criteri di aggiudicazione applicati alle offerte ordinarie.

Articolo 90

(Collegamento con l'oggetto del contratto)

1. I criteri di selezione, i criteri di aggiudicazione, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di esecuzione devono essere collegati all'oggetto del contratto lungo qualsiasi fase del suo ciclo di vita.
2. Il collegamento può essere **diretto** (inerente alla sostanza materiale della prestazione) o **indiretto**.
3. Un criterio o condizione è indirettamente collegato all'oggetto dell'appalto quando, pur senza modificare la sostanza fisica del bene o servizio, incide specificamente sulle modalità di preparazione, produzione, trasporto o erogazione, comprese le condizioni di lavoro del personale impiegato nell'appalto e la trasparenza e legalità dell'approvvigionamento dei materiali impiegati. Non sono ammessi requisiti attinenti alla politica aziendale generale o alla condotta d'impresa astratta.

Articolo 91

(Marchi ed etichettature)

1. Quando i committenti intendono acquistare prestazioni con specifiche caratteristiche ambientali o sociali, possono richiedere una specifica etichettatura o marchio di qualità quale mezzo di prova, purché:
 - (a) i requisiti del marchio siano collegati all'oggetto del contratto;
 - (b) i criteri siano oggettivamente verificabili e non discriminatori;
 - (c) il marchio sia stato adottato mediante una procedura trasparente aperta alla partecipazione di tutti i portatori d'interesse;
 - (d) il marchio sia accessibile a tutti gli interessati;
 - (e) i requisiti siano stabiliti da un terzo indipendente rispetto all'operatore.

Qualora si richieda un marchio ecologico, **deve essere richiesto in primo luogo il marchio Ecolabel UE** (se esistente per la categoria di prodotto) ovvero un marchio ecologico equivalente verificato da terzi basato sul ciclo di vita.

2. Il committente accetta qualsiasi altro marchio equivalente comprovante il rispetto dei medesimi standard.
3. Se l'operatore dimostra di non aver potuto conseguire tempestivamente il marchio per motivi a lui non imputabili, il committente accetta mezzi di prova alternativi idonei (schede tecniche del fabbricante).

Articolo 92

(Mezzi di prova per i requisiti dei prodotti)

1. I committenti possono richiedere dichiarazioni di conformità o prestazioni tramite il **passaporto digitale del prodotto** ex regolamento (UE) 2024/1781.
2. Possono essere richiesti rapporti di prova o certificati emessi da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, accettando certificazioni equivalenti rilasciate da organismi di altri Stati membri.
3. In caso di impossibilità incolpevole di ottenere i certificati entro i termini, sono ammessi fascicoli tecnici del fabbricante attestanti la rispondenza ai requisiti.

CAPO 3

Svolgimento della procedura

Articolo 93

(Riservatezza)

1. I committenti pubblici non possono divulgare le informazioni qualificate come riservate dagli operatori economici (segreti tecnici o commerciali e aspetti confidenziali delle offerte), salvo obblighi di legge o disposizioni in materia di trasparenza.

2. I committenti possono imporre agli operatori obblighi stringenti di tutela della riservatezza delle informazioni trasmesse nel corso della gara o dell'esecuzione.
3. Per motivi di sicurezza essenziale, l'accesso a talune informazioni può essere limitato a specifiche fasi o subordinato al possesso di adeguate abilitazioni di sicurezza.

Articolo 94

(Conflitti di interesse)

1. I committenti pubblici adottano misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere tempestivamente i conflitti di interesse che insorgano nella preparazione, redazione degli atti, selezione e aggiudicazione della gara. Costituisce conflitto di interesse qualsiasi situazione in cui i soggetti coinvolti abbiano un interesse personale, economico, familiare, emotivo o politico idoneo a comprometterne l'imparzialità.
2. Tali regole si applicano al personale del committente, agli esperti di supporto e ai componenti degli organi decisionali.
3. I soggetti interessati hanno l'obbligo di dichiarare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto.
4. La misura primaria di contrasto consiste nell'astensione o nella riassegnazione delle funzioni del soggetto in conflitto. L'operatore economico è escluso dalla gara solo qualora il conflitto non possa essere risolto altrimenti e dopo avergli consentito di provare che la situazione non ha falsato la concorrenza. Tutte le misure adottate sono documentate ex articolo 109.

Articolo 95

(Coinvolgimento preventivo di operatori economici)

1. Qualora un operatore abbia fornito consulenze o sia stato altrimenti coinvolto nella preparazione della procedura (esclusa la mera partecipazione alla consultazione di mercato), il committente adotta misure volte a garantire che la concorrenza non sia falsata.
2. Tali misure comprendono la messa a disposizione di tutti gli altri concorrenti delle informazioni trasmesse o acquisite e la fissazione di termini congrui per la presentazione delle offerte.
3. L'operatore coinvolto è escluso unicamente qualora non sia possibile garantire la parità di trattamento con altri mezzi, previa audizione a difesa.

Articolo 96

(Fissazione dei termini)

1. Nella fissazione dei termini per le domande e le offerte, i committenti tengono conto della complessità del contratto e del tempo necessario per la redazione delle offerte e le visite in loco.
2. I termini sono prorogati in misura proporzionata in caso di trasmissione di informazioni supplementari rilevanti o modifiche significative dei documenti di gara.

Articolo 97

(Disponibilità del dettaglio dell'appalto)

I committenti pubblici assicurano l'accesso gratuito, diretto e illimitato per via telematica a tutta la documentazione di gara a decorrere dalla pubblicazione della sintesi pubblica e per i tre anni successivi all'aggiudicazione.

Articolo 98

(Criteri di aggiudicazione)

1. I contratti pubblici sono aggiudicati all'operatore economico che offre la **migliore qualità per il denaro speso** (*best quality for money*). A tal fine, i committenti applicano il metodo del **miglior rapporto qualità-prezzo (BPQR)** con ponderazioni qualitative minime, salvo motivate deroghe.
2. Il miglior rapporto qualità-prezzo include elementi qualitativi (merito tecnico, estetica, funzionalità, accessibilità, impatti ambientali ex articolo 50, sociali ex articolo 55, innovativi ex articolo 59, sicurezza e preferenza europea, competenza del personale chiave impiegato, assistenza tecnica e termini di consegna). È altresì consentita l'imposizione di un prezzo o costo fisso, su cui gli operatori competono unicamente in base a criteri qualitativi.
3. I criteri di aggiudicazione devono essere specifici, oggettivi, misurabili e verificabili, senza conferire una libertà incondizionata di scelta al committente.
4. **La ponderazione attribuita ai criteri qualitativi deve rappresentare almeno il 30% del punteggio complessivo.**

Per i contratti ad alta intensità di manodopera, il peso dei criteri qualitativi deve rappresentare almeno il 50% dei punti complessivi.

Nel computo della quota qualitativa rientrano i costi del ciclo di vita (articolo 99) e i criteri ambientali obbligatori.

5. I committenti possono derogare ai pesi qualitativi minimi solo qualora la qualità sia integralmente presidiata da specifiche tecniche stringenti o condizioni vincolanti di esecuzione, dandone specifica motivazione nella sintesi pubblica di gara.

Articolo 99

(Costi del ciclo di vita)

1. Il calcolo dei costi del ciclo di vita comprende i costi sostenuti per l'acquisizione, l'uso, i consumi energetici, la manutenzione e il fine vita (riciclo e smaltimento), nonché i costi imputati alle esternalità ambientali e climatiche (emissioni di gas serra e inquinanti), purché quantificabili monetariamente e verificabili.
2. I metodi di calcolo e i dati richiesti agli offerenti sono specificati dettagliatamente nei documenti di gara e devono essere accessibili a tutti i concorrenti in modo non discriminatorio.

Articolo 100

(Suddivisione in lotti)

1. I committenti pubblici valutano attivamente l'opportunità di suddividere l'appalto in lotti.

2. La valutazione tiene conto dell'accesso delle PMI, della diversificazione dei fornitori, della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'efficienza procedurale. **Se l'appalto non viene suddiviso in lotti, il committente ne indica obbligatoriamente le ragioni principali nella documentazione di gara.**
3. Dimensione e valore dei lotti devono essere proporzionati alla complessità dell'appalto.
4. I committenti possono aggiudicare singoli lotti senza applicare il presente regolamento se il loro valore stimato è inferiore a **80.000 EUR** per servizi/forniture o **1.000.000 EUR** per lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il **20%** del valore complessivo dell'appalto.
5. Possono essere posti limiti al numero di lotti per cui un concorrente può presentare offerta o che possono essere aggiudicati a un medesimo operatore.
6. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la suddivisione in lotti.

Articolo 101

(Offerte anormalmente basse)

1. I committenti pubblici **hanno l'obbligo di richiedere chiarimenti e spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti** qualora un'offerta appaia anormalmente bassa rispetto:
 - (a) alle altre offerte presentate nella gara;
 - (b) ai prezzi correnti di mercato e alle stime del costo del lavoro, delle condizioni retributive e dei materiali;
 - (c) ai valori riscontrati in precedenti contratti comparabili.
2. L'offerente deve dimostrare la sostenibilità economica dei prezzi, la conformità dei processi produttivi, l'eventuale legittimo beneficio di aiuti di Stato e il pieno rispetto degli obblighi in materia di diritto del lavoro, sicurezza e tutela ambientale.
3. L'esito positivo della verifica è annotato nella documentazione di gara.
4. **Qualora le giustificazioni fornite siano ritenute incongrue o insufficienti, il committente pubblico respinge l'offerta escludendola dalla gara.**

Articolo 102

(Rettifiche in corso di procedura e annullamento)

1. Prima della scadenza per la presentazione delle offerte o dell'avvio delle trattative, il committente può rettificare i documenti di gara senza rifare la procedura, purché non alteri sostanzialmente l'oggetto della commessa. Se la rettifica interviene a meno di 24 ore dalla scadenza, il termine per le offerte è prorogato di almeno due giorni lavorativi.
2. Il committente consente la regolarizzazione (*soccorso istruttorio*) per incompletezze o irregolarità meramente formali della documentazione amministrativa o dell'offerta, purché ciò non comporti una modifica sostanziale dell'offerta tecnica o economica.
3. Il committente annulla la gara in presenza di errori sostanziali non emendabili che alterino la concorrenza, ovvero può revocarla prima della stipula per motivate ragioni.

Articolo 103

(Accordi quadro)

1. I committenti possono stipulare accordi quadro applicando le procedure ordinarie.
2. **La durata massima dell'accordo quadro non può superare:**

- (a) **tre anni** per accordi con un solo operatore economico;
- (b) **cinque anni** per accordi con più operatori economici.

Termini più lunghi sono ammessi solo in casi eccezionali debitamente motivati dalla natura altamente specialistica dell'appalto.

3. La sintesi pubblica di gara indica l'importo massimo complessivo o il volume stimato di prestazioni affidabili; la durata dei contratti applicativi basati sull'accordo quadro non può eccedere la scadenza dell'accordo di oltre il 50% della durata dell'accordo stesso.

4. Per ogni contratto applicativo stipulato è pubblicata una sintesi pubblica di risultato.

CAPO 4

Esecuzione del contratto

Articolo 104

(Condizioni di esecuzione contrattuale)

1. I committenti pubblici possono stabilire condizioni particolari di esecuzione, purché collegate all'oggetto dell'appalto ex articolo 90 e chiaramente esplicitate nei documenti contrattuali.

2. Tali clausole possono includere obblighi ambientali (gestione rifiuti, rendicontazione di sostenibilità), occupazionali (salari equi, sicurezza sul lavoro), sociali (tutela dei diritti umani nella filiera), innovativi o requisiti di cybersicurezza e abilitazione del personale.

Articolo 105

(Meccanismi di adeguamento)

1. I committenti possono inserire clausole contrattuali di adeguamento e revisione delle condizioni contrattuali chiare, precise e inequivocabili, volte a preservare l'equilibrio economico originario dell'appalto.

2. Le clausole possono riguardare clausole di indicizzazione dei prezzi legate all'inflazione o alla volatilità del costo delle materie prime, adeguamenti tariffari basati sulla domanda, o premi/penali legati alle prestazioni qualitative raggiunte.

3. Gli adeguamenti operati in base a tali clausole non sono considerati modifiche contrattuali ai sensi dell'articolo 106.

Articolo 106

(Modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia)

1. I contratti pubblici e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura qualora la modifica non sia sostanziale ai sensi del paragrafo 3 o rientri nelle ipotesi del paragrafo 4, non alterando l'equilibrio economico a favore dell'appaltatore.

2. **Le modifiche il cui valore non superi il 15% del valore iniziale del contratto sono considerate non sostanziali** e sono sempre ammesse.

3. La modifica è sostanziale quando muta le condizioni di concorrenza originarie, estende notevolmente l'oggetto del contratto o altera l'equilibrio a vantaggio dell'affidatario.
4. Le modifiche sostanziali sono ammesse senza nuova gara unicamente qualora:
 - (a) prestazioni supplementari si siano rese necessarie e il cambio di contraente sia impraticabile per ragioni tecniche o economiche;
 - (b) la modifica sia imposta da circostanze impreviste e imprevedibili per un committente diligente (mutamenti normativi, innovazioni tecnologiche, eventi emergenziali o crisi);
 - (c) intervenga la sostituzione dell'appaltatore per ristrutturazione societaria, fusione, scissione o insolvenza a favore di un operatore in possesso dei requisiti originari.
5. Il committente verbalizza le motivazioni oggettive della modifica.
6. **Per le modifiche contrattuali il cui valore eccede il 50% dell'importo contrattuale iniziale, il committente pubblico ha l'obbligo di pubblicare una sintesi pubblica preventiva di modifica ex articolo 110 (salvo casi di estrema urgenza).**
7. Per le modifiche sostanziali inferiori o pari al 50%, la sintesi di modifica è pubblicata entro 20 giorni dall'adozione.
8. Le modifiche non possono essere impiegate per sanare inadempienze imputabili all'appaltatore.

Articolo 107

(Risoluzione del contratto)

I committenti pubblici risolvono obbligatoriamente il contratto in corso di esecuzione qualora:

- (a) l'operatore economico sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 25 (motivi di esclusione obbligatoria), salvo eccezionali motivi di interesse pubblico;
- (b) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia accertato, in una procedura ex articolo 258 TFUE, che il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato per grave violazione del diritto unionale.

Articolo 108

(Pagamenti e anticipazioni)

1. I committenti assicurano la tempestiva liquidazione dei compensi all'appaltatore e ai subappaltatori conformemente alla direttiva 2011/7/UE contro i ritardi di pagamento.
2. Il committente può imporre all'appaltatore di trasferire ai subappaltatori condizioni di pagamento analoghe.
3. I dati sullo stato dei pagamenti e sui tempi medi di saldo sono pubblicati nello Spazio Nazionale dei Dati (NPPDS) ex articolo 134.
4. I committenti possono concedere **pagamenti in acconto / anticipazioni contrattuali**, in particolare per favorire la partecipazione delle PMI; **nei contratti aventi ad oggetto soluzioni innovative, il committente prevede obbligatoriamente un'adeguata anticipazione di pagamento all'appaltatore.**
5. Su richiesta del subappaltatore e ove la natura dell'appalto lo consenta, **il committente pubblico trasferisce i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore** per le prestazioni da esso eseguite.

CAPO 5

Trasparenza, pubblicità e documentazione

Articolo 109

(Documentazione individuale della procedura)

I committenti registrano sulla piattaforma di eProcurement e trasmettono allo Spazio Dati nazionale la documentazione giustificativa di tutte le decisioni adottate in gara (verbali di negoziazione, chiarimenti, ammissioni, esclusioni, verifiche di anomalia e conflitti di interesse), conservandola per almeno tre anni dall'aggiudicazione.

Articolo 110

(Pubblicazione delle sintesi pubbliche)

1. I committenti pubblici pubblicano le seguenti tipologie standardizzate di sintesi pubbliche:
 - (a) sintesi di **consultazione** (avvio consultazioni preliminari);
 - (b) sintesi di **gara** (bando/avviso di indizione);
 - (c) sintesi di **risultato** (esito della gara o cancellazione);
 - (d) sintesi di **contratto** (avvenuta stipula);
 - (e) sintesi di **modifica** (varianti in corso d'opera);
 - (f) sintesi di **completamento** (chiusura, collaudo o risoluzione).
2. Le sintesi riportano i dati identificativi, la descrizione delle prestazioni, gli obiettivi strategici perseguiti, la copertura GPA, l'eventuale ricorso a contratti diretti e i dati di esecuzione.
3. La Commissione è delegata a definire i modelli di dati e i requisiti di interoperabilità.

Articolo 111

(Termini di pubblicazione delle sintesi)

1. Le sintesi di risultato, di stipula del contratto e di completamento devono essere inviate dai committenti **entro e non oltre 20 giorni** dalla conclusione della consultazione, dall'aggiudicazione, dalla stipula del contratto o dall'ultimazione/risoluzione dello stesso.
2. Talune informazioni possono essere omesse dalla pubblicazione aperta qualora la divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda i legittimi segreti commerciali degli operatori, venendo comunque trasmesse all'NPPDS a fini di vigilanza e controllo.

Articolo 112

(Modalità di pubblicazione a livello unionale)

1. Le sintesi pubbliche sono trasmesse all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea tramite lo Spazio Dati nazionale (NPPDS) e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea entro cinque giorni dalla ricezione.

2. Il testo pubblicato nella lingua prescelta dal committente costituisce l'unico testo facente fede.
3. Le spese di ricezione, validazione e pubblicazione delle sintesi sono a carico dell'Unione.

Articolo 113

(Pubblicazione a livello nazionale)

Le sintesi pubbliche non possono essere pubblicate a livello nazionale o su profili del committente prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, salvo che la notifica di pubblicazione non pervenga entro 48 ore dalla conferma di ricezione da parte dell'Ufficio delle Pubblicazioni dell'UE. La pubblicazione nazionale deve riportare la data di trasmissione all'Unione e il relativo identificativo.

PARTE IV

CONCESSIONI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 114

(Ambito di applicazione)

1. La presente parte si applica alle concessioni per l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi quali definite all'articolo 115.
2. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente parte, tutte le disposizioni del presente regolamento applicabili ai contratti pubblici si applicano alle concessioni.

Articolo 115

(Definizione e caratteristiche delle concessioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione:
 - (a) **«concessione»**: contratto a titolo oneroso, a prescindere dalla sua denominazione formale, mediante il quale uno o più committenti pubblici affidano l'esecuzione di lavori ovvero la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici («concessionario») a beneficio degli utenti, che soddisfa le seguenti condizioni:
 - (i) la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire economicamente i lavori o i servizi oggetto del contratto, ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo corrisposto dal committente pubblico;
 - (ii) comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione economica di tali lavori o servizi, al quale il committente pubblico sarebbe esposto qualora eseguisse i lavori o prestasse i servizi direttamente.
 - (b) La concessione stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti mediante i quali il committente pubblico definisce la natura, l'estensione e le condizioni di esecuzione dei lavori o di

erogazione e gestione dei servizi, fissando requisiti specifici volti ad assicurare che il concessionario svolga tali compiti nel rispetto degli obiettivi individuati dal committente per tutta la durata del rapporto.

- (c) La concessione ha per oggetto l'esecuzione di tali lavori o servizi e non può consistere nella mera attribuzione generalizzata della facoltà di svolgere una determinata attività a tutti gli operatori in possesso di determinati requisiti senza alcuna selezione competitiva. Gli accordi aventi per oggetto esclusivo o prevalente la concessione del diritto di occupare o sfruttare il demanio pubblico o beni pubblici (comprese locazioni, servitù o diritti di passaggio per reti e infrastrutture) nei quali il committente pubblico stabilisce soltanto le condizioni generali di utilizzo senza affidare l'esecuzione di specifici lavori o servizi, non costituiscono concessioni ai sensi del presente regolamento.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «**rischio operativo**» si intende il rischio che il concessionario non recuperi, in condizioni operative ordinarie, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori o per la fornitura e gestione dei servizi oggetto della concessione, dimodoché il concessionario sopporta il rischio di perdite connaturato alla gestione economica della concessione, quali rischi legati a incertezze sulla domanda, sui ricavi, sui costi operativi, sulla disponibilità, sulle condizioni tecniche ed operative o sulle prestazioni.

Il rischio operativo deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato e qualsiasi potenziale perdita stimata a carico del concessionario non deve risultare economicamente trascurabile.

Articolo 116

(Contratti di concessione misti)

1. Oltre a quanto disposto agli articoli 86 e 87, il regime giuridico applicabile ai contratti contenenti elementi di concessioni e di altri contratti pubblici («contratti di concessione misti») è determinato a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Se le diverse parti di un contratto di concessione misto sono oggettivamente separabili, ma non sono affidate separatamente dal committente, l'intero contratto è aggiudicato conformemente alla Parte III (norme sui contratti pubblici).

3. Se le diverse parti sono oggettivamente non separabili, la disciplina applicabile è determinata in base all'oggetto principale del contratto. Qualora il contratto contenga elementi di una concessione di servizi e di un appalto di forniture, l'oggetto principale è individuato in funzione del valore stimato più elevato tra i rispettivi servizi o forniture.

Articolo 117

(Concessioni escluse)

1. In aggiunta alle esclusioni previste alla Parte III, Titolo II, Capo 1, il presente regolamento non si applica alle seguenti concessioni:

- (a) per servizi di trasporto aereo fondati sul rilascio di una licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008;
- (b) per servizi pubblici di trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;
- (c) per la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o l'alimentazione di tali reti con acqua potabile;

- (d) aventi ad oggetto progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio (se l'acqua potabile supera il 20% del volume totale reso disponibile) o lo smaltimento e trattamento delle acque reflue, qualora connessi all'attività di cui alla lettera (c);
 - (e) per servizi di lotteria (codice CPV 92351100-7) attribuiti da uno Stato membro sulla base di un diritto esclusivo;
 - (f) affidate sulla base di un diritto esclusivo concesso conformemente al Trattato e alle norme unionali sull'accesso al mercato di cui all'allegato III, salvo che tale normativa non preveda obblighi di trasparenza specifici (nel qual caso si applica l'articolo 20).
2. Quando uno Stato membro concede un diritto esclusivo a un operatore per lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato IV, ne informa la Commissione entro un mese.

Articolo 118

(Soglia e stima del valore della concessione)

1. Il presente regolamento si applica alle concessioni il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia di **5.404.000 EUR** fissata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera (a).
2. Il valore stimato della concessione è costituito dal **fatturato totale presunto al netto dell'IVA generato dal concessionario per l'intera durata massima della concessione**, quale calcolato dal committente pubblico, a titolo di controprestazione per i lavori e i servizi oggetto del contratto e per le forniture accessorie a tali prestazioni.
3. Il valore stimato è calcolato secondo un metodo oggettivo precisato nei documenti di gara, tenendo conto, tra l'altro, di:
 - (a) valore di opzioni ed estensioni della durata;
 - (b) introiti derivanti dal pagamento di tariffe, canoni e penali da parte degli utenti;
 - (c) pagamenti, contributi o vantaggi finanziari concessi da autorità pubbliche (comprese compensazioni per obblighi di servizio pubblico e contributi agli investimenti);
 - (d) sovvenzioni di terzi per l'esecuzione della concessione;
 - (e) entrate derivanti dalla cessione di cespiti della concessione;
 - (f) valore di forniture e servizi messi a disposizione del concessionario dal committente per l'esecuzione dell'opera o servizio;
 - (g) premi o indennizzi corrisposti ai candidati od offerenti.

TITOLO II

PREPARAZIONE, PROGETTAZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 119

(Obblighi contrattuali a tutela dei bisogni pubblici)

1. I committenti stabiliscono nel dettaglio dell'appalto condizioni vincolanti di esecuzione atte a garantire continuità, qualità, accessibilità, sicurezza ed efficacia dei servizi erogati agli utenti.
2. Tali condizioni sono definite mediante requisiti prestazionali chiari, oggettivi e misurabili, corredati da indicatori su:
 - (a) qualità del servizio;
 - (b) disponibilità e continuità dell'erogazione;
 - (c) efficienza e affidabilità;

- (d) sostenibilità e resilienza.

3. I documenti contrattuali definiscono i meccanismi di monitoraggio, gli indicatori chiave di prestazione (KPI), i metodi di verifica e le conseguenze connesse agli scostamenti (penali o incentivi premiali).

Articolo 120

(Valutazione strutturata dei rischi)

1. Prima di avviare la procedura per l'affidamento di una concessione, **il committente pubblico redige obbligatoriamente una valutazione strutturata dei principali rischi economici**, distinguendo tra rischi contrattuali generali e rischi operativi di mercato, e definendo la ripartizione oggettiva dei rischi tra concedente e concessionario.
2. Possono essere previsti meccanismi di riequilibrio e adeguamento ex articolo 124, purché non svuotino il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

Articolo 121

(Parametri per la valutazione delle prestazioni e gestione dei beni)

1. Il contratto di concessione include clausole per garantire l'efficienza a lungo termine, la sostenibilità ambientale e l'aggiornamento tecnologico delle prestazioni.
2. Ove pertinente, sono incluse clausole a presidio di sicurezza, cybersicurezza, continuità dei servizi essenziali e protezione delle infrastrutture critiche.
3. Il concessionario è tenuto a conservare la documentazione operativa e contabile per almeno cinque anni dall'aggiudicazione e a trasmettere relazioni periodiche al committente.
4. Quando la concessione riguarda infrastrutture o beni pubblici, **il disciplinare di gara regola in modo trasparente e non discriminatorio la disciplina di retrocessione, riscatto o subentro nei beni al termine del rapporto**, definendo gli indennizzi applicabili e le condizioni per il passaggio del personale, evitando posizioni di ingiustificato vantaggio per il concessionario uscente.

Articolo 122

(Durata delle concessioni)

1. **La durata della concessione è limitata al periodo strettamente necessario affinché il concessionario possa recuperare gli investimenti effettuati per la gestione dell'opera o del servizio, unitamente a una congrua remunerazione del capitale investito in condizioni operative ordinarie.**
2. La durata è determinata in funzione dell'oggetto della concessione e dell'interesse pubblico a preservare la periodica contendibilità del mercato.
3. Nel determinare la durata, il committente tiene conto degli investimenti iniziali e in corso d'opera, dei costi di manutenzione, dell'allocazione dei rischi (che non deve mai eliminare il rischio operativo), delle tariffe attese e dell'esposizione periodica alla concorrenza.

La durata non può in alcun caso configurarsi come una garanzia di rendimento minimo predeterminato a favore del concessionario.

4. La durata può essere fissata dal committente o formare oggetto dell'offerta dei concorrenti entro intervalli minimi e massimi stabiliti nel bando.
5. Eventuali clausole di proroga o riduzione della durata devono essere definite in modo chiaro, preciso e inequivocabile nel dettaglio dell'appalto; qualsiasi proroga non contemplata costituisce modifica sostanziale soggetta all'articolo 125.

Articolo 123

(Procedure di affidamento della concessione)

1. Le concessioni sono aggiudicate applicando le procedure previste dal presente regolamento (procedura aperta o dinamica).
2. La sintesi pubblica di gara riporta gli elementi essenziali del valore stimato della concessione (costi di investimento e ricavi operativi attesi) e la sintesi dell'allocazione dei rischi operativi tra le parti.

TITOLO III

GESTIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 124

(Meccanismi di adeguamento)

1. I committenti possono includere clausole di adeguamento delle condizioni della concessione purché oggettivamente motivate, volte a preservare l'equilibrio economico e tali da non eliminare il rischio operativo a carico del concessionario.
2. Esse possono riguardare l'indicizzazione dei prezzi all'inflazione, l'adeguamento dei ricavi ai volumi di utenza o premi/penali legati al rendimento qualitativo. Tali adeguamenti non costituiscono varianti contrattuali ex articolo 125.

Articolo 125

(Modifiche delle concessioni durante il periodo di efficacia)

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura qualora la modifica non sia sostanziale ai sensi del paragrafo 3 o rientri nelle ipotesi del paragrafo 4, preservando l'equilibrio economico iniziale.
2. **Le modifiche il cui valore non superi il 15% del valore iniziale della concessione sono considerate non sostanziali.**
3. La modifica è sostanziale quando altera le condizioni di concorrenza, muta l'oggetto o gli obblighi contrattuali essenziali o altera l'equilibrio a vantaggio del concessionario.
4. Le modifiche sostanziali sono ammesse senza gara unicamente qualora:
 - (a) lavori o servizi complementari siano divenuti necessari e il cambio di concessionario risulti impraticabile per motivi tecnici o economici;

- (b) circostanze impreviste e imprevedibili per un committente diligente (cambiamenti normativi, evoluzioni tecnologiche, crisi o emergenze) incidano in modo significativo sull'equilibrio economico;
 - (c) intervenga la sostituzione del concessionario per ristrutturazioni societarie, fusioni o insolvenza a favore di un operatore qualificato.
5. Il committente redige un verbale dettagliato a giustificazione della modifica.
 6. **Per le modifiche il cui valore supera il 50% del valore iniziale della concessione, il committente pubblica obbligatoriamente una sintesi pubblica preventiva di modifica** ex articolo 110. Per le modifiche inferiori o pari al 50%, la sintesi è pubblicata entro 20 giorni dall'adozione.
 7. In caso di grave inadempimento del concessionario che minacci la continuità di un servizio pubblico essenziale, il committente può adottare misure transitorie strettamente necessarie per garantire la prosecuzione del servizio, senza alterare durevolmente l'equilibrio economico.
 8. Le modifiche non possono essere utilizzate per rimediare a inadempienze imputabili al concessionario.

Articolo 126

(Risoluzione e decadenza delle concessioni)

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'articolo 107, il committente può risolvere la concessione anticipatamente per motivi imperativi di interesse pubblico previsti dal diritto unionale o nazionale.
2. La risoluzione rispetta i principi di proporzionalità e parità di trattamento, è debitamente motivata ed è disposta solo qualora non sia praticabile una modifica meno restrittiva.
3. In caso di revoca o risoluzione per interesse pubblico, **il concessionario ha diritto a un equo indennizzo**. Le motivazioni e il calcolo dell'indennizzo sono conservati agli atti per almeno cinque anni a disposizione degli organi di controllo.

PARTE V

ECOSISTEMA DIGITALE

TITOLO I

STRUMENTI DIGITALI

CAPO 1

Comunicazione elettronica e interoperabilità

Articolo 127

(Comunicazione elettronica)

1. I committenti pubblici utilizzano esclusivamente strumenti di comunicazione elettronica in tutti gli scambi con gli operatori economici nelle procedure di appalto, avvalendosi di strumenti non discriminatori e conformi agli standard armonizzati per il dettaglio dell'appalto ex articolo 129.

2. Mezzi diversi dalla comunicazione telematica sono ammessi unicamente qualora l'uso dell'elettronica sia impossibile per requisiti tecnici eccezionali, violazioni di sicurezza dei canali telematici o necessità di trattare dati sensibili e informazioni classificate ad altissimo livello di segretezza.
3. I sistemi garantiscono l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, delle manifestazioni di interesse e delle proposte innovative, esaminandone il contenuto solo dopo la scadenza del termine di presentazione.
4. Possono essere richieste firme elettroniche avanzate o qualificate conformi al regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).

Articolo 128

(Rete di interoperabilità)

1. La Commissione istituisce o designa una **rete protetta per lo scambio di dati («rete di interoperabilità»)** che consente la comunicazione telematica diretta tra committenti pubblici e operatori economici che utilizzano differenti piattaforme di eProcurement.
2. La rete rispetta gli standard armonizzati, le norme sul trattamento dei dati personali (GDPR), le esigenze delle PMI e l'ontologia comune degli appalti pubblici europei.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti le specifiche tecniche della rete (formati, semantica, sicurezza, accreditamento dei provider e collegamento con il servizio di credenziali digitali e l'NPPDS).
4. La Commissione può ordinare al gestore della rete di revocare l'accesso ai fornitori di piattaforme telematiche che non soddisfino i requisiti di affidabilità e sicurezza prescritti dall'articolo 131.

Articolo 129

(Norme armonizzate per gli appalti pubblici)

1. La Commissione richiede alle organizzazioni europee di normazione l'elaborazione di norme armonizzate per il modello semantico dei dati e l'interoperabilità delle procedure di gara e dei documenti contrattuali.
2. I riferimenti delle norme armonizzate approvate sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Articolo 130

(Specifiche comuni)

Qualora le organizzazioni di normazione non adottino gli standard nei termini o con contenuti conformi, la Commissione adotta specifiche tecniche comuni vincolanti mediante atti di esecuzione per garantire la continuità dell'interoperabilità.

CAPO 2

Fornitori di servizi di eProcurement

Articolo 131

(Obblighi dei fornitori di servizi di eProcurement)

1. I fornitori di servizi telematici assicurano la conformità delle piattaforme agli standard armonizzati e alle specifiche comuni dell'Unione.
2. Essi integrano l'uso del Portafoglio europeo di identità digitale per le imprese (*European Business Wallet*).
3. Assicurano la connessione permanente alla rete europea di interoperabilità.
4. **Requisito di indipendenza e sovranità digitale: i fornitori di servizi di eProcurement devono essere stabiliti nello Spazio Economico Europeo (SEE), essere di proprietà e controllati da persone fisiche o giuridiche dello SEE, e nessun soggetto di un paese terzo può esercitare su di essi un'influenza dominante diretta o indiretta; tutti i dati dei contratti pubblici devono essere conservati esclusivamente nel territorio dello SEE.**
5. L'accesso alle informazioni di gara e alle comunicazioni telematiche tramite la rete di interoperabilità è reso a titolo gratuito per gli operatori economici.

TITOLO II

VERIFICA DELL'IDONEITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 132

(Strumento delle credenziali aziendali digitali)

1. La Commissione istituisce o designa uno strumento digitale (*digital business credential tool*) integrato con il Portafoglio europeo di identità digitale, che consente agli operatori di scambiare e archiviare prove digitali verificate sull'assenza di cause di esclusione, sui requisiti speciali e sull'origine delle merci.
2. Lo strumento si collega alle banche dati nazionali certificate secondo il principio *once-only*.

Articolo 133

(Servizio elettronico di verifica dell'idoneità)

1. La Commissione sviluppa e gestisce il **servizio elettronico di idoneità** (*electronic eligibility service*), accessibile gratuitamente, che elabora il **profilo di idoneità** dell'operatore economico aggregando i certificati estratti dalle banche dati e le autodichiarazioni fornite dall'impresa.
2. Il servizio esegue verifiche automatizzate sui casellari giudiziali, sui debiti tributari e contributivi e sulle procedure concorsuali.
3. I committenti utilizzano obbligatoriamente il profilo di idoneità generato dal sistema quale mezzo primario di prova dei requisiti.

PARTE VI

TRASPARENZA E GOVERNANCE

TITOLO I

SPAZI DI DATI SUGLI APPALTI PUBBLICI

Articolo 134

(Spazio Nazionale dei Dati sugli Appalti Pubblici - NPPDS)

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa uno **Spazio Nazionale dei Dati sugli Appalti Pubblici (NPPDS)** quale punto di accesso centralizzato per tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
2. L'NPPDS garantisce l'interconnessione con tutte le piattaforme telematiche operanti nello Stato membro e con le banche dati amministrative pertinenti.
3. I committenti trasmettono tempestivamente all'NPPDS tutte le informazioni e le sintesi pubbliche di cui all'articolo 110.
4. L'NPPDS raccoglie e rende pubblici i dati sullo stato di avanzamento dei pagamenti, sul rispetto dei termini di saldo contrattuale da parte dei singoli committenti e sulla partecipazione delle PMI.
5. L'NPPDS è gestito da un ente pubblico o sotto il diretto controllo statale, garantendo elevati standard di cybersicurezza e protezione dei dati personali.

Articolo 135

(Spazio dei Dati sugli Appalti Pubblici dell'Unione - PPDS)

1. La Commissione istituisce e gestisce lo **Spazio dei Dati sugli Appalti Pubblici dell'Unione (PPDS)**, che interconnette tutti gli Spazi Nazionali dei Dati (NPPDS).
2. Il PPDS costituisce l'archivio unico centralizzato a livello europeo per il monitoraggio dei mercati, l'analisi delle tendenze concorrenziali, la verifica dell'applicazione della preferenza europea e l'individuazione tempestiva di frodi e anomalie concorrenziali mediante strumenti di intelligenza artificiale e data mining (*Arachne+*).
3. I dati aggregati non riservati sono accessibili al pubblico in formato aperto.

Articolo 136

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici - CPV)

1. Nelle sintesi pubbliche e nei documenti di gara i committenti utilizzano la nomenclatura del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) di cui al regolamento (CE) n. 213/2008.
2. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare periodicamente la nomenclatura CPV mediante atti delegati.

TITOLO II

GOVERNANCE, MONITORAGGIO E VIGILANZA

Articolo 137

(Monitoraggio nazionale)

1. Gli Stati membri attuano un monitoraggio continuo sull'efficienza e sul funzionamento dei rispettivi sistemi di affidamento dei contratti pubblici basandosi sui dati estratti dall'NPPDS, verificando in particolare:

- (a) il grado di concorrenza e la frequenza delle gare a offerta unica (*single-bidding*);
- (b) l'accesso effettivo e la quota di contratti aggiudicati alle PMI;
- (c) la tempestività e i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione;
- (d) l'adozione effettiva dei criteri ambientali, sociali e di innovazione;
- (e) i rischi di corruzione, collusione e frode;
- (f) le dipendenze strategiche e le criticità nelle filiere di approvvigionamento.

2. Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati in una relazione annuale e trasmessi alla Commissione.

Articolo 138

(Autorità Nazionale di Coordinamento)

1. Ciascuno Stato membro designa un'**Autorità Nazionale di Coordinamento** incaricata di supervisionare l'applicazione del presente regolamento, assicurare il coordinamento tra le autorità di vigilanza, gestire il raccordo con la Commissione europea e promuovere la trasparenza e l'integrità.

2. Gli Stati membri comunicano la denominazione e i recapiti dell'autorità designata entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

Articolo 139

(Professionalizzazione delle stazioni appaltanti)

1. Gli Stati membri adottano una strategia nazionale pluriennale volta a qualificare e professionalizzare le competenze del personale addetto agli appalti pubblici lungo l'intero ciclo del contratto.

2. La strategia include percorsi di formazione continua, istituzione di centri di competenza e supporto operativo specialistico a favore dei committenti minori o a capacità amministrativa limitata.

Articolo 140

(Integrità, prevenzione delle frodi e contrasto alla corruzione)

1. I committenti adottano misure preventive e proporzionate per contrastare frodi, favoritismi, corruzione e intese illecite restrittive della concorrenza in tutte le fasi di gara e di esecuzione contrattuale.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione strumenti analitici basati sui dati per l'individuazione di indicatori di rischio di collusione e frode, garantendo l'integrazione con il sistema *Arachne+* gestito dalla Commissione.

3. I committenti segnalano tempestivamente alle autorità antitrust nazionali e alle procure competenti qualsiasi fatto o elemento sintomatico di turbativa d'asta o accordo collusivo tra offerenti.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 141

(Esercizio della delega)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 2, 7, 54, 65, 66, 69, 72, 75, 110, 128 e 136 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, prorogabile tacitamente per periodi di identica durata.
3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
4. Gli atti delegati entrano in vigore solo se entro due mesi dalla notifica né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 142

(Procedura d'urgenza per gli atti delegati)

1. Gli atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza entrano in vigore immediatamente e si applicano fintanto che non sia sollevata alcuna obiezione dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi.

Articolo 143

(Procedura di comitato)

1. La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto rinvio al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva ex articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 144

(Abrogazioni e modifiche legislative)

1. **Le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sono abrogate a decorrere dal [data = due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].**
2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza stabilite negli allegati.
3. Sono modificate le disposizioni in materia di contratti pubblici contenute nei regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40, nonché nelle direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760, sopprimendo le sovrapposizioni settoriali e riconducendole alla disciplina generale del presente regolamento.

Articolo 145

(Riesame, entrata in vigore e decorrenza di applicazione)

1. Entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni sette anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento e sul funzionamento del mercato unico degli appalti pubblici.
2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
3. **Esso si applica a decorrere da [data = due anni dopo l'entrata in vigore]**, ad eccezione delle disposizioni relative al conferimento delle deleghe e delle competenze di esecuzione che si applicano a decorrere dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.